

# LUISS



Dipartimento di Scienze Politiche  
Cattedra di Diritto Internazionale

## Il terrorismo: strumenti di contrasto e il problema del cyberterrorismo

Relatore:

---

Prof. Pietro Pustorino

Candidato:

---

Sofia Albergo

Anno Accademico 2021/2022

# Sommario

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPITOLO 1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
1.1 PREMESSA .....	3
1.2 I PROBLEMI INERENTI ALLA DEFINIZIONE DELL'ISTITUTO DEL TERRORISMO.....	3
1.2.1. <i>Il concetto di Terrorismo di Stato e di State Sponsorship of Terrorism.....</i>	9
1.3 TERRORISMO COME CRIMINE INTERNAZIONALE.....	11
1.3.1 <i>Terrorismo in tempo di pace .....</i>	12
1.3.2 <i>Terrorismo in tempo di guerra.....</i>	14
1.3.3 <i>Movimenti di liberazione nazionale e conflitti armati .....</i>	15
1.4 CONCLUSIONI.....	18
<b>CAPITOLO 2 – LA REPRESSIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE.....</b>	<b>19</b>
2.1 PREMESSA .....	19
2.2 L'ESCLUSIONE DEL CRIMINE DI TERRORISMO DALLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE .....	19
2.2.1 <i>Terrorismo come sottocategoria dei crimini di guerra.....</i>	21
2.2.2 <i>Terrorismo come sottocategoria dei crimini contro l'umanità.....</i>	26
2.3 TERRORISMO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO .....	29
2.3.1 <i>L'obligation to prevent dello Stato per la prevenzione e repressione di attività terroristiche .....</i>	31
2.3.2 <i>La relazione tra la responsabilità individuale criminale e la responsabilità dello Stato .....</i>	35
2.4 I FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE.....	37
2.4.1 <i>Modalità di finanziamento.....</i>	40
2.4.2 <i>Hezbollah: l'organizzazione e i suoi finanziamenti .....</i>	43
2.4.3 <i>Strategie di contrasto: dalle sanzioni economiche alle smart sanctions .....</i>	45
2.5 CONCLUSIONI.....	47
<b>CAPITOLO 3 – IL CYBERTERRORISMO .....</b>	<b>48</b>
3.1 PREMESSA .....	48
3.2 IL TERRORISMO INTERNAZIONALE E IL SUO RAPPORTO CON IL CYBERSPAZIO.....	48
3.2.1 <i>I cyberattacks.....</i>	51
3.3 STRUMENTI DI CONTRASTO AL CYBER TERRORISMO.....	53
3.3.1 <i>L'illiceità dei cyber attacchi secondo il diritto internazionale.....</i>	53
3.3.2 <i>Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti         terroristici online.....</i>	57
3.3.3 <i>Il ruolo delle Nazioni Unite.....</i>	59

3.3.4 <i>La cyber defence della NATO come mezzo di contrasto</i> .....	60
3.4 CONCLUSIONI.....	61
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>63</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>66</b>
<b>SITOGRAFIA</b> .....	<b>70</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>73</b>
<b>RINGRAZIAMENTI</b> .....	<b>78</b>

## INTRODUZIONE

I recenti avvenimenti in Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna rendono sempre più attuale il fenomeno del terrorismo internazionale che, nell'ultimo secolo, è stato il protagonista di numerosi attacchi contro la popolazione civile. A perdere la vita sono solitamente persone comuni, target casuali ma necessari per il raggiungimento degli scopi ideologici delle organizzazioni in questione. Solitamente l'obiettivo è quello di inviare un messaggio al mondo e alla stessa comunità internazionale, mostrarsi invincibili e tentare di sovvertire i valori occidentali. Le organizzazioni terroristiche sono per lo più di stampo religioso ed utilizzano la religione come mezzo giustificatorio per il raggiungimento dei propri fini ideologici, politici ed anche economici. Questo clima di terrore all'interno della società, generato dai numerosi attentati che hanno provocato moltissime morti, e l'imprevedibilità degli stessi attacchi hanno inevitabilmente generato forti risposte da parte della comunità internazionale che, a partire dall'attentato dell'11 settembre 2001, ha iniziato a trovare degli strumenti idonei per la repressione del fenomeno. Tuttavia, lo studio del terrorismo è stato ed è tutt'ora caratterizzato da un consenso sulla lacuna derivante dalla mancanza di una definizione del terrorismo all'interno dell'ordinamento giuridico internazionale. La speranza è che si possa un giorno trovare una definizione che non sia solo vincolante ma obbligatoria visto che si tratta di qualcosa in più di una semplice manifestazione di violenza.

Negli ultimi anni la Comunità Internazionale ha dovuto però interfacciarsi con un cambiamento del *modus operandi* delle stesse organizzazioni terroristiche, reso possibile dallo sviluppo tecnologico, il quale ha permesso, sia nelle fasi organizzative e preparatorie, sia in quelle esecutive all'attentato e successive, una maggiore facilità nel rintracciare lupi solitari, nel procurarsi fondi, nell'addestrare futuri attentatori etc. attraverso lo sfruttamento di informazioni e notizie pubblicate online, sui social media e sulle piattaforme. La nascita del *cyber spazio* ha anche permesso alle organizzazioni di utilizzare la rete come luogo per attacchi, specializzandosi nei cosiddetti *cyber attacks*.

L'intento di questa tesi è quello di dimostrare come il fenomeno terroristico, seppur in alcuni periodi assuma le vesti di un fantasma, sia un pericolo imminente poiché mette in discussione la democrazia ed i valori democratici come la libertà. Le organizzazioni terroristiche stanno sfidando la sicurezza globale, la stanno contestando e stanno creando nella popolazione un clima di terrore e angoscia. La paura di morire spinge le persone a tentare di sopravvivere, qualunque sia il prezzo da pagare. Va poi considerato che l'evoluzione tecnologica ha permesso a questi criminali di poter avere informazioni personali su ognuno di noi in modo da poter meglio scegliere eventuali adepti, persone solitamente molto fragili, con vite al limite, che vengono convinte ad entrare a far parte di

queste organizzazioni in modo da potersi riscattare. Per questo motivo questa sfida necessita di una efficace risposta globale, ovvero un impegno di tutti gli Stati volto a reprimere e contrastare il fenomeno attraverso l'arma più potente contro la mancanza di umanità: il diritto.

Nel primo capitolo si procederà con un'analisi generale del fenomeno terroristico dal punto di vista del diritto internazionale. Attualmente, non esiste una definizione di terrorismo che sia internazionalmente condivisa e questo pone non pochi problemi. In ragione di ciò si affronterà il problema dalla radice, andando a vedere quali siano i motivi che non hanno permesso il raggiungimento di un accordo all'interno della Comunità Internazionale. Il capitolo si concentrerà poi sull'identificazione di elementi costitutivi di un eventuale crimine di terrorismo in base al contesto in cui esso si presenta. Si distinguerà dunque il terrorismo in tempo di guerra con il terrorismo in tempo di pace. Infine, verrà approfondita la posizione controversa dei movimenti di liberazione nazionale, provando a definire i limiti giuridici che potrebbero caratterizzarli.

Nel secondo capitolo l'oggetto di trattazione verterà principalmente sugli strumenti attualmente vigenti per il contrasto e la repressione del terrorismo. Si partirà con il constatare la lacuna giuridica che non permette al fenomeno di essere definito come crimine internazionale ma semplicemente come un *treaty crime*. Questo non permette infatti una persecuzione che sia tale alla gravità del fenomeno. Per questo motivo si cercherà di studiare in modo più approfondito il fenomeno in modo da comprendere se esso possa essere considerato come una sottocategoria di alcuni dei crimini previsti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, ovvero il crimine di genocidio, di aggressione, i crimini contro l'umanità e di guerra. Successivamente a questa premessa si procederà con la definizione di responsabilità dello Stato con l'obiettivo di esaminare quali siano gli obblighi in capo alle singole nazioni riguardo a questo tema. Infine, il capitolo tratterà un caso specifico, molto frequente, ovvero il finanziamento del terrorismo e ci si domanderà se esistano o meno degli strumenti distinti per la repressione e il contrasto.

Nel terzo capitolo si investigherà sull'evoluzione del terrorismo e dunque sulle nuove forme e modalità con le quali oggi si presenta. Le innovazioni tecnologiche hanno permesso infatti alle organizzazioni terroristiche di svilupparsi e migliorare, grazie alla possibilità di maggior contatto con le persone e alle numerose opportunità vantaggiose offerte dalla rete. L'obiettivo di questo ultimo capitolo sarà quello di esaminare l'utilizzo del *cyber spazio* da parte dei terroristi ma anche quello di domandarsi quale sia il confine tra diritto e spazio cibernetico, se quindi sia possibile una regolamentazione delle attività che avvengono online, affinché la rete non venga considerata come uno spazio di libertà assoluta, la famosa terra di nessuno, ma all'opposto un luogo nel quale ci siano regole da rispettare e per cui viga un meccanismo sanzionatorio.

# CAPITOLO 1. DEFINIZIONI

## 1.1 PREMESSA

In questo primo capitolo l'interrogativo posto sarà quello circa l'effettiva rintracciabilità di una definizione legale del fenomeno a livello internazionale. Si vedrà come tale definizione sia oggi assente, nonostante i tentativi intrapresi per risolvere la questione sia a livello internazionale che europeo. In primo luogo, si metteranno in luce i motivi per cui il raggiungimento di una definizione generale rimanga un compito arduo da svolgere. In particolar modo ci si soffermerà sulla distinzione tra terrorismo di stato e *State Sponsorship of Terrorism* poiché questa differenziazione è stata, ed è tutt'ora, alla base delle intense controversie tra i vari Stati. Il mancato accordo riguardante l'inclusione o meno del terrorismo di stato ha reso difatti vano ogni tentativo intrapreso dagli Stati di regolamentare il fenomeno. In secondo luogo, si esaminerà il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati in modo da rimarcare come il termine terrorismo non figuri tra gli esempi di crimini internazionali. Per questo motivo si indagherà sugli elementi costitutivi di un crimine di terrorismo in base al contesto in cui esso si presenta: in tempo di pace e in tempo di guerra. Tale distinzione ci permetterà di dimostrare come, mentre in tempo di guerra il terrorismo viene disciplinato dalle Convenzioni di Ginevra sui conflitti armati e viene in quanto tale espressamente vietato, in tempo di pace a disciplinarlo sono invece Convenzioni specifiche adottate dalle Nazioni Unite. Infine, si tratterà il caso specifico dei movimenti di liberazione nazionale con lo scopo di comprendere se essi debbano essere oppure no responsabili penalmente per la commissione di atti terroristici.

## 1.2 I PROBLEMI INERENTI ALLA DEFINIZIONE DELL'ISTITUTO DEL TERRORISMO

La costante minaccia che caratterizza le manifestazioni di matrice terroristica porta a ritenere che esse necessitino di una regolamentazione giuridica. Tuttavia, non essendo circoscritte in un territorio, esse producono problemi in termini di identificazione del "nemico", del "colpevole", del "gruppo terroristico". Il termine terrorismo deriva dal latino *terrere*, ossia far tremare, con questo termine vengono infatti intesi tutti quei reati commessi con l'intenzione di spaventare degli individui. Nell'era del terrore globalizzato, quasi tutti sembrano avere un'idea di che cosa sia il terrorismo o, almeno, di quali sono gli atti che meritano di essere qualificati come tali. Tuttavia, la percezione è più emozionale o politica che giuridica. L'Occidente negli ultimi anni si è reso conto di essere minacciato da questo fenomeno, orientato alla distruzione di simboli della potenza

occidentale attraverso operazioni suicide, in particolar modo dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Si assiste alla diffusione di una destabilizzazione endemica, di una messa in questione permanente del nostro senso di sicurezza<sup>1</sup>. La diffusione di questo senso di insicurezza e paura si accompagna però anche ad un senso di sfiducia nella capacità di contrasto da parte delle autorità competenti, dato dalla difficoltà di comprensione del fenomeno.

I numerosi tentativi di definizione del fenomeno terroristico a livello internazionale sono fino ad ora rimasti vani. Emblematiche sono in questo senso le parole del giurista americano Reeve Baxter:

“We have to regret that a legal concept of “terrorism was ever inflicted upon us. The term is imprecise; it is ambiguous; and above all, it serves no operative purpose”<sup>2</sup>.

Secondo questo autore, la comunità internazionale avrebbe fallito nell'arrivare ad una definizione legale del fenomeno. Vedremo però come nel corso degli anni siano stati raggiunti dei progressi non trascurabili. Nell'ambito del diritto internazionale il concetto di terrorismo è sicuramente uno dei più contestati, in quanto esso è una minaccia tanto ai valori sociali fondamentali, quanto all'esistenza stessa degli Stati e pertanto, dovrebbe essere qualificato come un reato autonomo. Va poi sottolineato che il terrorismo opera su scala globale, colpendo più stati, e tale circostanza rende necessario promuovere ed incentivare forme di cooperazione transfrontaliera per la repressione. Sicché, per quanto imperfetta e incompleta, è inderogabile una definizione comune<sup>3</sup> affinché tutti gli Stati interessati possano concordare l'obiettivo della loro azione repressiva<sup>4</sup>.

I motivi alla base della difficoltà nella definizione del terrorismo sono diversi. Il primo è sicuramente dovuto all'esistenza di una contraddizione sulla percezione del terrorismo. Basti pensare all'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP<sup>5</sup>) e all'ex leader Arafat i quali erano considerati da alcuni paesi dei terroristi mentre altri li reputavano dei combattenti per la libertà, tant'è che Arafat ha vinto un premio Nobel per la pace nel 1994. Il secondo motivo è che sicuramente il terrorismo è sempre stato definito come qualcosa in più rispetto ad un semplice atto di terrore: alla base vi è un'ideologia derivata da motivi differenti. L'ideologia dell'autoproclamato Stato islamico

---

<sup>1</sup> B.A. Ackerman, *La Costituzione di emergenza: come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Prefazione a cura di A. Ferrara, 2005

<sup>2</sup> R.R. Baxter, *A Special Look at the Concept of Terrorism*, Akron Law Review 7, 2015

<sup>3</sup> A. Cassese, *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, in Journal of International Criminal Justice, 2006

<sup>4</sup> Un esempio significativo di tale necessità di cooperazione è dato dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo del 13 giugno 2002. Essa stabilisce che il terrorismo è uno dei reati per i quali un mandato d'arresto può essere emesso in uno Stato membro ed eseguito in un altro.

<sup>5</sup> Per ulteriori approfondimenti: <https://www.ambasciatapalestina.com/lolp/> [Ultimo accesso 17/01/2022]

si riconduce, per esempio, a tre dottrine<sup>6</sup>: il salafismo, corrente di pensiero ultraortodossa e fondamentalista; il wahhabismo, forma estremamente rigida di Islam sunnita che è famosa per la sua ostinazione a dare un'interpretazione letterale del Corano; e il panislamismo, ovvero la tendenza del mondo islamico ad una unione politica di tutti i popoli islamici in un'unica istituzione statale. La presenza di contraddizioni e sovrapposizioni tra i motivi ideologici delle organizzazioni fa sì che la comprensione del terrorismo sia complessa. Il terzo motivo che occorre mettere in luce è la mancanza di una *opinio iuris* consolidata tra gli Stati su quale sia l'elemento oggettivo e soggettivo di questo specifico fatto illecito. Secondo l'articolo 2 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, l'elemento oggettivo del fatto illecito consiste in una condotta, omissiva o commissiva, contraria ad una norma di diritto internazionale mentre l'elemento soggettivo consiste nell'attribuzione allo Stato della condotta.

Sin dall'inizio del secolo scorso si è tentato di definire in modo generale questo istituto ma con scarsi risultati, tanto da far parlare di una vera e propria “ricerca del Santo Graal”<sup>7</sup>. L'assemblea Generale aveva, già nel 1996, istituito un Comitato *ad hoc* con lo scopo di definire giuridicamente il terrorismo internazionale ma senza riuscire a raggiungere quest'obiettivo. In particolar modo, nel 2000 il governo indiano aveva sottoposto al Comitato un progetto di Convenzione generale contro il terrorismo che sarebbe stato in grado di disciplinare una volta per tutte il fenomeno. Il testo, che era stato organizzato dall'India, definiva in modo generico il terrorismo e specificatamente prevedeva come reato la commissione, intenzionale ed illecita, di atti diretti a provocare la morte o gravi lesioni a qualsiasi persona o gravi danni a beni pubblici e privati, nel caso in cui lo scopo di tali atti fosse stato quello di intimidire la popolazione o di costringere un Governo o un'Organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto<sup>8</sup>. Tuttavia, gli Stati divergevano su questioni di relativa importanza: per alcuni era indispensabile l'inclusione degli atti commessi direttamente dallo stato, in particolare attraverso il proprio personale militare e paramilitare; per altri non era invece necessaria l'inclusione di questi dal momento che erano disciplinati da altre norme<sup>9</sup>. Alcuni stati preferivano dunque includere solamente i cosiddetti “State-Sponsored terrorism”, vale a dire quegli atti attraverso i quali uno Stato contribuisce alla commissione di atti terroristici compiuti da privati. Dopo gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti del 2001 gli Stati hanno iniziato a riflettere maggiormente su questo argomento, anche perché con la risoluzione 1373 del 2001<sup>10</sup> il Consiglio di Sicurezza dell'ONU aveva stabilito

---

<sup>6</sup> E. Pietrobon, *Salfismo e whhabismo alla conquista del mondo*, Opinio Juris, 2018

<sup>7</sup> G. Levitt, *Is Terrorism Worth Defining*, Ohio Northern University Law Review, Volume 13, p.97, 1986

<sup>8</sup> Vedi: “Draft comprehensive convention on international terrorism”, <https://digitallibrary.un.org/record/422477#record-files-collapse-header> [Ultimo accesso 17/01/2022]

<sup>9</sup> Vedi ad esempio il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite: “Azione rispetto alle minacce alla pace, alla violazioni della pace ed agli atti di aggressione”; ma anche l'uso della forza armata sulla base dell'art. 2, par. 4

<sup>10</sup> Per approfondire: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement> [Ultimo accesso 26/01/2022]

una serie di misure finalizzate a creare fra gli Stati membri una rete di cooperazione per combattere il terrorismo<sup>11</sup>. Tra il 2002 e il 2014 il progetto di Convenzione generale contro il terrorismo è stato destinatario di numerosi incontri ma, fino ad ora, non si è ottenuto nessun progresso riguardante una possibile adozione di una versione definitiva della Convenzione.

Contemporaneamente ai lavori del Comitato contro il terrorismo è stato poi istituito nel 2003 dal Segretario generale delle Nazioni Unite un gruppo composto da personalità di alto livello. Esso era incaricato di quattro compiti:

“First, to examine the current challenges to peace and security; Second, to consider the contribution which collective action can make in addressing these challenges; Third, to review the functioning of the major organs of the United Nations and the relationship between them; and fourth, to recommend ways of strengthening the United Nations, through reform of its institutions and processes<sup>12</sup>.”

Il Segretario generale mise poi in evidenza come il Gruppo si sarebbe concentrato in maniera primaria sulle minacce alla pace e alla sicurezza ma avrebbe anche esaminato altre sfide mondiali, dato che queste avrebbero potuto influenzare o essere in connessione con le minacce. Le conclusioni di questo gruppo sono state presentate nella nota A/59/565<sup>13</sup>, tra queste troviamo la proposta di definizione di terrorismo proposta dai membri del gruppo. Viene messo in evidenza che:

“The report finds that the United Nations has not made the best use of its assets in the fight against terrorism. . . One of the obstacles hitherto, I believe, has been the inability of the membership to agree on a definition of terrorism. The report offers a definition and I am confident that this will help in building the consensus we need in order to move forward quickly<sup>14</sup>”

Anche in questa sede viene mostrata l'incapacità dell'ONU di accordarsi su una definizione ma il Segretario generale è fiducioso viste le conclusioni ottenute dal gruppo da lui istituito. Più che una

---

<sup>11</sup> La risoluzione 1373 non definiva però il fenomeno, si limitava a invitare gli Stati membri ad impegnarsi in modo da poter reprimere il fenomeno. In particolar modo veniva statuito che gli Stati dovessero impegnarsi ad impedire e sanzionare il finanziamento al terrorismo e dovevano impedire con ogni mezzo il verificarsi di atti terroristici, negando domande di asilo e sostegno ai soggetti ritenuti coinvolti in attività di matrice terroristica e intensificando l'attività investigativa e i controlli alle frontiere.

<sup>12</sup> Il messaggio completo è presente sul sito delle Nazioni Unite: <https://www.un.org/press/en/2003/sgsm8891.doc.htm> [Ultimo accesso 26/01/2022]

<sup>13</sup>Per approfondire: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/31/PDF/N0460231.pdf?OpenElement> [Ultimo accesso 26/01/2022]

<sup>14</sup> Ibidem

definizione generale però vengono definiti degli elementi indispensabili per una futura definizione:

- “(a) Recognition, in the preamble, that State use of force against civilians is regulated by the Geneva Conventions and other instruments, and, if of sufficient scale, constitutes a war crime by the persons concerned or a crime against humanity;
- (b) Restatement that acts under the 12 preceding anti-terrorism conventions are terrorism, and a declaration that they are a crime under international law; and restatement that terrorism in time of armed conflict is prohibited by the Geneva Conventions and Protocols;
- (c) Reference to the definitions contained in the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and Security Council resolution 1566 (2004);
- (d) Description of terrorism as “any action, in addition to actions already specified by the existing conventions on aspects of terrorism, the Geneva Conventions and Security Council resolution 1566 (2004), that is intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants, when the purpose of such an act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or to abstain from doing any act”<sup>15</sup>

Nonostante gli sforzi, il quadro giuridico che si è venuto a creare nel corso del tempo si presenta come frammentato, questo perché sono state redatte molte Convenzioni riguardanti il terrorismo ma di tipo settoriale e particolare<sup>16</sup>. Il problema dell’aver solo convenzioni settoriali è che si disciplinano solo aspetti specifici del fenomeno senza darne una definizione generale. Un parziale cambiamento rispetto all’approccio settoriale è però dato dalla Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo (1999) entrata in vigore nel 2002<sup>17</sup>. In particolare, l’articolo 2 al primo paragrafo va a definire terroristi quegli atti volti “ad uccidere o a ferire gravemente un civile o un’altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato” quando lo scopo di tale atto sia quello di “intimidire una popolazione o costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi”. Al quinto paragrafo viene poi aggiunto che debba considerarsi reato anche la

---

<sup>15</sup> Ibidem

<sup>16</sup> Vedi ad esempio: Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima del 1988; Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici perpetrati con esplosivo, adottata dall’Assemblea Generale delle NU nel 1977; Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare del 2005;

<sup>17</sup> Per approfondire la Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo del 1999: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/303/20130426/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2004-303-20130426-it-pdf-a.pdf> [ Ultimo accesso 26/01/2022]

partecipazione, l'organizzazione o il favoreggiamento di attività volte alla commissione dei reati di cui all'art. 2.

Questa difficoltà nell'identificare una definizione generale si riflette anche a livello europeo, nonostante ci sia una certa accettazione tra i Paesi membri di valori condivisi. Ciò nonostante, è possibile affermare che ci sia stato uno sviluppo nel corso degli anni che ha portato alla Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'Unione Europea<sup>18</sup>. Essa, anche se non è riuscita a definire in maniera generale il terrorismo, ha introdotto all'interno dell'ordinamento comunitario delle nuove definizioni come quella di "reati terroristici". L'articolo 1 prevede infatti che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli:

“atti intenzionali... definiti reati in base al diritto internazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale”<sup>19</sup>.

L'articolo successivamente cita alcuni atti intenzionali considerati reati terroristici, ne sono esempi: gli attentati alla vita di una persona; il sequestro di persona e la cattura di ostaggi; le distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, compresi i sistemi informatici, di piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; il sequestro di aeromobili o di navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto delle merci. Altra definizione importante, che viene offerta dalla Decisione quadro del 2002, è quella di organizzazione terroristica contenuta nell'articolo 2<sup>20</sup>: “associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici”. L'Unione Europea si è perciò impegnata nel definire alcuni elementi indispensabili, con lo scopo di rendere più facile per i paesi che ne fanno parte la repressione di tale fenomeno.

---

<sup>18</sup> Per leggerla: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32002F0475> [Ultimo accesso 26/01/2022]

<sup>19</sup> Ibidem

<sup>20</sup> Ibidem

### ***1.2.1. Il concetto di Terrorismo di Stato e di State Sponsorship of Terrorism***

Per comprendere in modo più accurato la questione della ricerca di una definizione generale del fenomeno del terrorismo è opportuno distinguere il terrorismo di Stato dal concetto di *State Sponsorship Terrorism*. Precedentemente abbiamo visto come, nell'ambito del Comitato *ad hoc* istituito dall'Assemblea Generale, l'inclusione del terrorismo di Stato è stato il cuore di forti divergenze, le quali non hanno permesso l'istituzione di una definizione generale del fenomeno. Prima di entrare nel merito è opportuno definire il termine "terrorismo di stato". Con esso viene inteso l'uso del terrore da parte del Governo di un Paese nei confronti della propria popolazione allo scopo di rafforzare il proprio potere. È ben comprensibile allora il motivo per cui furono i paesi degli Stati arabi ed afroasiatici che si schierarono a favore dell'aggiunta, essendo i paesi nei quali si presenta maggiormente questo tipo di fenomeno.

Andando ad analizzare il Rapporto del Comitato *ad hoc* del 1973 vedremo le giustificazioni utilizzate dai vari paesi per l'inclusione o meno di questa categoria<sup>21</sup>. Ad esempio, l'Algeria afferma in primo luogo che: "Since terrorism is an extreme form of violence, its causes are those which provoke the use of violence. Violence becomes terrorism when situations which lead to violence are exacerbated"<sup>22</sup>. È dunque necessario includere anche il concetto di terrorismo di stato perché sempre di violenza si tratta. In particolar modo l'Algeria evidenzia come esso venisse utilizzato dagli Stati essenzialmente per due motivi: da una parte per imporre regole, sottomettere la popolazione alla propria autorità o utilizzare i territori e le risorse per scopi che contrastano con l'interesse generale della popolazione; dall'altra per praticare una politica di espansionismo ed egemonia<sup>23</sup>. L'Algeria dunque sottolinea l'importanza dell'inclusione del terrorismo di stato in quanto fenomeno di estrema violenza e che porta ad un abuso di potere del Governo, il quale si manifesta in situazioni che riguardano la comunità internazionale come: il dominio coloniale, l'occupazione di un territorio straniero, l'applicazione di politiche di discriminazione razziale e di apartheid, l'aggressione "punitiva" di uno stato contro un altro, l'intervento straniero all'interno di un paese, l'uso della forza armata in circostanze diverse da quelle previste dal diritto internazionale.

A questa visione durante l'incontro si opposero gli Stati occidentali e in particolar modo gli Stati Uniti<sup>24</sup>. Il rappresentante statunitense Mr. Rosentstock affermò che gli Stati arabi ed afroasiatici: "had sought to blur the nature of the problem by broadening it to include all manner of state action which involved violence or injury to innocent persons". Egli si oppose dunque

---

<sup>21</sup> *Report of the ad Hoc Committee on international terrorism*, 28<sup>th</sup> Session, 1973; consultabile nel sito [www.digitallibrary.un.org](http://www.digitallibrary.un.org)

<sup>22</sup> *Ibidem*, p.23

<sup>23</sup> *Ibidem*, p.24

<sup>24</sup> *Summary record of the 1581st meeting: 6th Committee, 30th session, 1975*, per approfondire: <https://digitallibrary.un.org/record/864167>

all'inserimento del terrorismo di Stato poiché secondo la sua visione sembrerebbe affrontare un altro problema, il quale risulta essere già disciplinato "in other contexts"<sup>25</sup>. Infatti, riguardo alle situazioni citate dall'Algeria, sottolinea che: "none of the many States which had won their independence through struggle had engaged in the type of international violence with which he was now concerned". Era dunque preferibile includere nella definizione di terrorismo solo l'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato alla commissione di atti terroristi fosse stata indiretta, ovvero quei casi in cui gli atti erano compiuti da gruppi privati ma in cui si poteva attribuire la responsabilità internazionale allo Stato. Questo tipo di illecito era già previsto dall'articolo 8 e 11 del progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato del 2001<sup>26</sup>. Era disciplinato che, nel caso in cui la condotta di un individuo fosse fatta propria dagli organi dello Stato, essa sarebbe stata imputabile a quest'ultimo. È ciò che è accaduto, per esempio, nel caso degli *ostaggi a Tehran* in cui, mentre in una prima fase l'azione dei militanti non aveva ricevuto alcuna approvazione ufficiale, in un secondo momento il comportamento tenuto dagli studenti islamici fu avallato e approvato dai massimi organi statali e per questo motivo la Corte Internazionale di Giustizia accusò lo Stato di condotta commissiva e non più solo omissiva<sup>27</sup>. Ovviamente è necessario andare a verificare il grado di controllo esercitato dallo Stato; infatti, per la CDI esso deve essere effettivamente esercitato su ogni specifico atto lesivo<sup>28</sup>. Per gli Stati Uniti era pertanto più appropriato includere solo il caso di *State Sponsorship of Terrorism*.

La visione statunitense venne però rifiutata anche dal rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, Mr. Hammad, il quale ribadì che: "State terrorism was more dangerous than terrorism by individuals"<sup>29</sup>. In particolar modo la pericolosità, secondo il rappresentante, sarebbe dovuta ai mezzi. In generale, è facile asserire che gli stati dispongono di mezzi di gran lunga superiori a quelli disponibili a semplici individui o movimenti di liberazione nazionale e per questo motivo sarebbe stato inopportuno escludere questo fenomeno da una futura definizione generale di terrorismo. Egli segue mettendo in luce come il terrorismo di Stato abbia comportato perdite di vite umane senza che il colpevole, quindi lo Stato, potesse essere punito per quegli atti. In ragione di ciò era indispensabile includere la nozione di terrorismo di Stato perché coloro che commettono illeciti vanno puniti penalmente, andrebbe contro la parità di trattamento escludere i governi dalla responsabilità

---

<sup>25</sup> Ibidem, p.283

<sup>26</sup> *Progetto di articoli sulla responsabilità dello stato della Commissione del diritto internazionale*, artt.8,11, 2001

<sup>27</sup> N. Ronzitti, *Diritto Internazionale*, p. 402, 2019

<sup>28</sup> Nel caso *Nicaragua-Stati Uniti* la CDI non ritenne imputabile agli USA la completa responsabilità per gli atti dei *contras* poiché non vi erano prove che dimostrassero che gli Stati Uniti avessero un controllo effettivo e capillare sulle loro operazioni

<sup>29</sup> *Summary record of the 1581st meeting: 6th Committee*, 30th session, 1975, per approfondire:

<https://digitallibrary.un.org/record/864167>

internazionale. Conclude poi il suo discorso esponendo agli altri Stati un esempio pratico di terrorismo di stato non punito: Israele.

In questa sede abbiamo visto in modo più specifico i motivi per i quali fino ad oggi non si sia riusciti a raggiungere una definizione generale di terrorismo. Il problema principale di questo fenomeno è che si tratta di un fenomeno politico e come tutti i fenomeni politici porta a forti divisioni all'interno della comunità internazionale.

### **1.3 TERRORISMO COME CRIMINE INTERNAZIONALE**

I crimini internazionali sono quegli atti condannati dal diritto penale internazionale poiché lesivi di interessi e valori diffusi su cui si fonda la comunità internazionale. Nel progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale (2001), mai approvato, vi era una distinzione tra crimine internazionale dello Stato e delitto che aveva l'obiettivo di differenziare crimini di maggiore importanza da crimini minori. Tuttavia, questa distinzione non ha resistito alle critiche degli Stati in seno alla sesta Commissione dell'Assemblea Generale ed è stata eliminata. L'articolo 19 di suddetto progetto definiva crimine internazionale: "un atto internazionalmente illecito, che risulta dalla violazione da parte di uno stato di un obbligo internazionale tanto essenziale per la protezione di interessi fondamentali della comunità nel suo insieme"<sup>30</sup>. Venivano poi elencati esempi di crimini internazionali: l'aggressione; l'istituzione o il mantenimento con la forza di una dominazione coloniale; la schiavitù, il genocidio e l'apartheid; l'inquinamento massiccio dell'atmosfera o dei mari. Con il termine delitto venivano invece considerati tutti quegli atti illeciti a livello internazionale che non erano crimini internazionali<sup>31</sup>. È utile analizzare il Progetto di articoli del 2001 poiché, per quanto riguarda l'elenco dei crimini, questi verranno accettati e approvati nel Progetto definitivo.

Secondo quanto detto fino ad ora, dato che non espressamente citato nell'articolo 19, il terrorismo sembrerebbe non essere incluso negli atti che certamente devono essere definiti come crimini internazionali. Ad oggi il terrorismo internazionale risulta essere semplicemente un "treaty crime", cioè un crimine oggetto di repressione da parte di varie convenzioni ma non da parte del diritto internazionale generale. Vedremo tuttavia che delle definizioni più specifiche si potranno riscontrare facendo una distinzione del fenomeno. Il terrorismo è infatti riscontrabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra; la contestualizzazione è importante perché determina caratteristiche differenti del fenomeno. Va poi aggiunto che, in base a questa differenziazione, che verrà espressa

---

<sup>30</sup> Per approfondire: Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, [https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a\\_31\\_10.pdf](https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_31_10.pdf) [Ultimo accesso 19/01/2022]

<sup>31</sup> Ibidem

anche a livello legislativo, la repressione del fenomeno avrà connotati diversi. È dunque opportuno andare ad analizzare entrambi i casi.

### ***1.3.1 Terrorismo in tempo di pace***

Come abbiamo già messo in evidenza, non esiste una definizione generale universalmente accettata di terrorismo. Risulta essere tuttavia possibile determinare degli elementi condivisi tra la comunità internazionale utili per una definizione del fenomeno in tempo di pace<sup>32</sup>. Antonio Cassese ha analizzato le varie definizioni del fenomeno utilizzate sia a livello nazionale che internazionale e attraverso una accurata analisi ha evidenziato gli elementi sui quali vi era un consenso generale. È arrivato così ad affermare che il terrorismo consiste in:

“(i) atti normalmente perseguiti dal sistema penale nazionale, o supporto nella commissione di tali atti in qualunque momento compiuti in tempo di pace; questi atti devono (ii) essere intesi a provocare uno stato di terrore nella popolazione o obbligare uno Stato, una organizzazione internazionale a compiere certi atti o ad astenersi dal compierli; ed infine (iii) questi atti devono essere politicamente o ideologicamente motivati, ovvero non ispirati al perseguimento di fini privati”<sup>33</sup>.

Attraverso questa definizione generale è possibile andare a evidenziare gli elementi indispensabili per la definizione internazionale di questo fenomeno. Il primo elemento del terrorismo internazionale riguarda la condotta. Essa deve essere già criminalizzata dal diritto penale nazionale e deve avere natura transnazionale, questo significa che non deve ricadere nella giurisdizione nazionale dello Stato coinvolto. Le vittime della condotta criminale possono poi essere sia individui privati che la popolazione civile, quindi anche ufficiali statali.

Cassese individua poi il secondo elemento che caratterizza il terrorismo, vale a dire l'elemento soggettivo, lo scopo dell'atto. I terroristi hanno come obiettivo principale quello di diffondere terrore e panico tra la popolazione, in alcuni casi è poi possibile che essi vadano ad obbligare il governo o qualsiasi organizzazione internazionale a compiere, o ad astenersi dal compiere, un determinato atto. Nel caso degli *ostaggi a Tehran*, per esempio, dei militanti iraniani avevano occupato l'ambasciata statunitense a Tehran e sequestrato il personale diplomatico presente con lo scopo di spingere il governo statunitense a consegnare il deposito scia alle autorità iraniane e

---

<sup>32</sup> A. Cassese, *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2006

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 937

a scusarsi per la forte ingerenza negli affari interni del Paese. Oltre che una evidente violazione delle regole di diritto internazionali concernenti l'immunità del personale diplomatico e della sede diplomatica<sup>34</sup>, è possibile evidenziare la presenza dell'elemento soggettivo presentato da Antonio Cassese. Questo evento era stato ideato con lo scopo di diffondere terrore nel popolo americano in modo che il governo procedesse con l'attuazione delle richieste del gruppo terroristico.

L'illustre giurista Cassese afferma poi la presenza di un ulteriore elemento: il movente. Le ragioni devono essere ragioni politiche, ideologiche o religiose, non vi deve essere il perseguimento di fini privati. Si tratta di un elemento molto importante nella definizione del terrorismo, è infatti questo che lo differenzia da altri crimini di tipo individuale<sup>35</sup>. È dunque necessario che alla base ci siano una serie di idee, valori, principi che vengano condivisi all'interno del gruppo. Se prendiamo in considerazione il terrorismo islamista e gli attentati che sono stati rivendicati negli ultimi anni, riusciamo a comprendere meglio questo punto. Per fare un esempio recente, il 14 luglio del 2016 è avvenuta la Strage di Nizza, un attentato terroristico rivendicato successivamente dallo Stato Islamico (ISIS), il quale ha affermato ancora una volta l'obiettivo di colpire i cittadini dei Paesi della coalizione che combatte lo Stato islamico. Questa organizzazione terroristica ha come scopo principale l'istituzione di uno Stato islamico "puro" e per raggiungerlo procede con l'imposizione della *sharia*<sup>36</sup>. Le ragioni in questo caso specifico erano religiose ma anche politiche e ideologiche.

Possiamo dunque considerare che il terrorismo in tempo di pace abbia una sua definizione composta da un elemento oggettivo, dato da una condotta perseguibile a livello nazionale, e da elementi di tipo soggettivo: uno scopo specifico e un movente altrettanto specifico.

Gli atti terroristici sembrano dunque essere incriminati anche in tempo di pace, data la presenza di elementi definitivi condivisi. In maniera più specifica, è possibile affermare che la repressione di atti terroristici è data da strumenti internazionali di portata per lo più settoriale<sup>37</sup> ma che sembrano coprire l'integralità degli atti così come oggi si verificano. Negli ultimi anni gli atti terroristici che sono stati effettuati hanno mostrato che i mezzi più utilizzati, come l'impiego di esplosivi, la cattura di ostaggi, la pirateria aerea, erano già disciplinati da specifiche convenzioni. Sicuramente una definizione generale aiuterebbe a fronteggiare una eventuale futura evoluzione del fenomeno, purtroppo il lavoro effettuato dalle Nazioni Unite è stato encomiabile.

---

<sup>34</sup> Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, 1961

<sup>35</sup> Ibidem, p.939

<sup>36</sup> Con questo termine si intende il complesso di regole di vita e di comportamento dettato da Dio per la condotta morale, religiosa, giuridica dei suoi fedeli. Letteralmente il termine significa strada battuta, dunque vie è l'idea di un cammino che conduce alla fonte a cui abbeverarsi

<sup>37</sup> Vengono elencati sul sito riguardante i Trattati delle Nazioni Unite: [https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2\\_en.xml](https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml) [Ultimo accesso 26/01/2022]

### 1.3.2 Terrorismo in tempo di guerra

La quattro Convenzioni di Ginevra del 1949<sup>38</sup> e i relativi protocolli aggiuntivi del 1977<sup>39</sup> trattano il tema del terrorismo nel caso in cui sia commesso in un conflitto armato internazionale o interno. In forma schematica è possibile dire che le Convenzioni legalizzano atti di violenza in situazioni di conflitto armato, proibiti in situazioni di pace<sup>40</sup>. Queste Convenzioni inibiscono però l'uso della violenza nei confronti dei non combattenti, la presa di ostaggi e la maggior parte delle atrocità che vengono solitamente commesse dai terroristi. I protocolli contengono invece delle disposizioni specifiche per gli atti di terrorismo commessi durante i conflitti armati. Si illustrerà in modo più specifico come questo argomento viene trattato.

Partendo dalle Convenzioni di Ginevra, in particolare dalla IV, all'articolo 33 (1) afferma che "le pene collettive, come pure qualsiasi misura di intimidazione o di terrorismo, sono vietate". È dunque una disposizione di carattere generale che definisce gli atti terroristici come proibiti. Questo orientamento viene poi ribadito dai due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, in particolare l'articolo 51, paragrafo 2, del I Protocollo afferma che "sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile". Gli atti terroristici sembrano essere vietati, secondo questo articolo, sia nel caso di conflitti armati internazionali che nazionali. Ma anche nel II protocollo troviamo vari articoli che trattano questo fenomeno. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera d, esplicita che gli atti di terrorismo restano proibiti "in ogni tempo e in ogni luogo" nei confronti di tutti coloro che "non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità". L'obiettivo di queste Convenzioni nei confronti del fenomeno del terrorismo è dunque evidente: distinguere gli atti terroristici dagli attacchi legittimi contro i combattenti. Infatti, mentre i primi vengono proibiti in varie disposizioni, in quanto mirano specificamente a terrorizzare i civili, i secondi vengono accettati in quanto, anche se diffondono paura, sono attacchi leciti contro obiettivi militari.

L'interdizione di atti terroristici compiuti nel quadro di un conflitto armato è disciplinata anche da alcune disposizioni dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e della Corte speciale per la Sierra Leone. È opportuno sottolineare che questi due statuti non menzionano un crimine generale di terrorismo ma esso viene inquadrato come sottocategoria speciale dei crimini

---

<sup>38</sup> Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1949; Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, 1949; Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949

<sup>39</sup> Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 1977; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 1949 and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, 1977

<sup>40</sup> J. Romeu, *¿Hacia Una Definición Jurídica de Terrorismo?*, *Política Exterior* 20, no. 110, p. 182–186, 2006

di guerra. Questo significa che per considerare gli atti terroristici dei crimini di guerra è indispensabile che essi siano commessi nel quadro di un conflitto armato, violando il diritto umanitario internazionale<sup>41</sup>.

Di rilevanza risulta essere il caso *Procuratore c. Stanislav Galić* poiché il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, in questa sede, ha per la prima volta elaborato il crimine di “terrore” durante le ostilità. In particolare, esso ha sancito che il crimine di guerra di terrore consiste in atti di violenza diretti contro civili che non prendano parte alle ostilità, i quali atti causino morte o lesioni gravi ai civili stessi, quando l'autore ha intenzionalmente attaccato i civili e gli atti siano stati compiuti con il fine principale (*primary purpose*) di infliggere terrore alla popolazione civile<sup>42</sup>. Si tratta della prima condanna per tale crimine da parte di un Tribunale internazionale.

### ***1.3.3 Movimenti di liberazione nazionale e conflitti armati***

Con movimenti di liberazione nazionale facciamo riferimento a quegli enti organizzati rappresentativi di un popolo in lotta per l'autodeterminazione<sup>43</sup>. Essi vengono riconosciuti come soggetti del diritto internazionale a motivo dei loro scopi, anche se in dottrina vi sono indirizzi interpretativi diversi circa gli elementi necessari al riconoscimento. L'autodeterminazione dei popoli è però un principio previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolar modo l'articolo 1, comma 2, enuncia che un fine delle Nazioni Unite è quello di: “Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale”<sup>44</sup>. Molto importante è anche il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici poiché anche esso nel primo articolo contiene questo principio, in particolare al primo comma afferma che: “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”<sup>45</sup>. Il riconoscimento o meno di questi movimenti è molto importante perché è proprio da esso che dipende l'applicazione del diritto internazionale bellico e il conferimento a questi dello status di combattenti legittimi.

---

<sup>41</sup> UNODC, *Questions les plus fréquemment posée sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme*, 2009

<sup>42</sup> Per approfondire la sentenza: <https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf> [Ultimo accesso 19/01/2022]

<sup>43</sup> N. Ronzitti, *Diritto Internazionale*, p.27, 2019

<sup>44</sup> La Carta delle Nazioni Unite è l'accordo istitutivo dell'Onu ed è stata firmata a San Francisco nel 1945 dai paesi membri

<sup>45</sup> Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici è un trattato delle Nazioni Unite entrato in vigore nel 1976. Esso nasce con lo scopo di ovviare alla mancanza di obbligazioni cogenti per gli Stati firmatari della Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo.

La presenza di questi gruppi ha portato la comunità internazionale ad interrogarsi su una grande questione politica e legale, ovvero se questi combattenti possano essere esentati dalla responsabilità penale quando commettono atti che normalmente sarebbero definiti terroristici. Antonio Cassese distingue tre posizioni differenti dei vari stati riguardo a questo problema<sup>46</sup>.

La prima posizione esclude l'attribuzione "terroristica" ad atti compiuti da persone o organizzazioni in lotta per l'autodeterminazione, anche nei casi in cui ci siano attacchi contro i civili. Essa è stata condivisa dal Pakistan nel 2002 con l'adesione alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici del 1997. L'articolo 19 di suddetta Convenzione prevede al secondo comma che:

"Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non sono neanche esse regolamentate dalla presente Convenzione, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale"<sup>47</sup>.

Essa va dunque ad escludere dal suo campo di applicazione le attività delle forze armate nei conflitti armati, questo significa che lascia disciplinare le attività dei movimenti di liberazione nazionale al diritto internazionale umanitario. Per questo motivo il Pakistan ha scelto di aderire alla Convenzione ponendo una riserva in modo da evidenziare la sua posizione. Specificatamente, esso ha dichiarato che la Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici con esplosivo non si applica alla lotta armata per la realizzazione del diritto all'autodeterminazione in modo conforme al diritto internazionale<sup>48</sup>. Non si comprende tuttavia se gli atti compiuti dai movimenti di liberazione nazionale ricadrebbero sotto leggi specifiche o, in generale, se sarebbero autorizzati dal diritto internazionale.

La seconda posizione è invece quella degli Stati che ritengono che gli atti compiuti dai movimenti di liberazione nazionale debbano essere disciplinati dal diritto internazionale umanitario. Essa viene portata avanti, per esempio, dagli Stati membri della Conferenza islamica. Se andiamo

---

<sup>46</sup> Antonio Cassese, *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, Journal of International Criminal Justice, Volume 4, Issue 5, November 2006, Pages 933–958,

<sup>47</sup> *Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo*, conclusa a New York il 15 dicembre 1997

<sup>48</sup> "*The Government of the Islamic Republic of Pakistan declares that nothing in this Convention shall be applicable to struggles, including armed struggle, for the realization of right of self-determination launched against any alien or foreign occupation or domination, in accordance with the rules of international law. This interpretation is consistent with Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 which provides that an agreement or treaty concluded in conflict with an existing jus cogen or preemptory norm of international law is void and, the right of self-determination is universally recognized as a jus cogen*"; per approfondire: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202194/v2194.pdf>

ad analizzare il progetto proposto sull'articolo 18 da parte di questi Paesi vediamo come in esso venga racchiusa l'eccezione alla nozione di terrorismo. In particolar modo:

- “1. Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States, peoples and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and international humanitarian law.
2. The activities of the parties during an armed conflict, including in situations of foreign occupation, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law, are not governed by this Convention.
3. The activities undertaken by the military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are in conformity with international law, are not governed by this Convention”.

È ben visibile come, secondo questa visione, nei casi in cui le azioni vengano intraprese nel corso di un conflitto armato, anche in situazioni di occupazione straniera, non si potrà parlare di atti terroristici. Dunque, queste attività non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione; tuttavia, viene anche affermato che esse rimangono soggette al diritto internazionale umanitario. In altre parole, gli stessi movimenti di liberazione nazionale potranno essere perseguiti per aver messo in atto comportamenti contrari al diritto internazionale umanitario, anche se non definibili come atti terroristici. L'autore del libro evidenzia come si tratti alla fine di una semplice disputa ideologica su come definire un atto criminale: come atto terroristico o come crimine di guerra.

Infine, la terza posizione combina l'applicazione delle regole internazionali sul terrorismo con il diritto internazionale umanitario. È utile in questo senso andare ad analizzare il Report dell'Assemblea Generale del 2006<sup>49</sup>, dove il Segretario Generale delle NU ha messo in evidenza come:

“The United Nations should project a clear, principled and immutable message that terrorism is unacceptable. Terrorists must never be allowed to create a pretext for their actions. Whatever the causes they claim to be advancing, whatever grievances they claim to be responding to, terrorism cannot be justified . . . In order to constrict the pool of those who may resort to terrorism, we must make absolutely clear that no cause, no matter how just, can excuse terrorism. This includes the legitimate struggle of peoples for self-determination.

---

<sup>49</sup> Report of the Secretary-General, *Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy*, (A/60/825), 2006

Even this fundamental right defined in the Charter of the United Nations does not excuse deliberately killing or maiming civilians and non-combatants”<sup>50</sup>.

Vi è dunque una condanna totale al terrorismo in tutte le sue forme, nessuna causa può infatti giustificare questi atti, nemmeno la lotta per l'autodeterminazione. Infatti, anche se questo diritto è contemplato dalla Carta delle Nazioni Unite, questo non significa che in nome di questo si possano ferire o uccidere civili o non combattenti. Il fatto che queste parole provengano dal Segretario generale delle Nazioni Unite è sicuramente un fattore di notevole importanza perché esprime il punto di vista dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Secondo questa posizione, saranno legittimi gli attacchi dei *freedom fighters*, conformi al diritto internazionale umanitario, nei confronti di altri combattenti nei conflitti armati; mentre saranno considerati illegittimi, in quanto definiti come atti terroristici, nel caso in cui la direzione degli attacchi abbia lo scopo di terrorizzare i civili e si diriga verso questi<sup>51</sup>.

#### 1.4 CONCLUSIONI

Lo studio appena effettuato, inerente alla definizione del fenomeno terroristico, ha permesso di comprendere le difficoltà createsi tra i vari Stati della comunità internazionale, ma ha anche dimostrato come, nel corso degli anni, si siano raggiunti dei progressi non trascurabili. Ciò che risulta evidente dall'analisi eseguita è che il diritto convenzionale offre un quadro giuridico frammentato che non risulta essere in grado di rispondere alle molteplici forme in cui il fenomeno terroristico può manifestarsi, in particolar modo in tempo di pace. Nel capitolo successivo ci si domanderà se la mancanza di una definizione generale del fenomeno possa avere delle conseguenze sulla creazione di strumenti giuridici internazionali per la repressione e il contrasto di questo fenomeno. Specificatamente si valuterà se gli strumenti normativi internazionali ed europei esistenti risultino adeguati ad affrontare il reato.

---

<sup>50</sup> Ibidem

<sup>51</sup> Antonio Cassese, *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, Journal of International Criminal Justice, Volume 4, Issue 5, p. 955–956, 2006

## **CAPITOLO 2 – LA REPRESSIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE**

### **2.1 PREMESSA**

In questo secondo capitolo si analizzeranno gli strumenti esistenti per la repressione e il contrasto al terrorismo, partendo dal presupposto che questo crimine non è presente nello Statuto della Corte penale internazionale. Tuttavia, si vedrà che il terrorismo potrebbe essere fatto rientrare come sottocategoria di alcuni crimini esplicitamente previsti dallo Statuto: il crimine di guerra e il crimine contro l'umanità. Si procederà la suddetta analisi con un approfondimento sulla responsabilità statale, vale a dire quando uno Stato viene considerato responsabile di atti terroristi e quando invece no. Il diritto internazionale impone, infatti, degli obblighi che gli Stati sono tenuti a rispettare in modo da non compiere illeciti internazionali, uno di questi è l'obbligo di prevenzione. Infine, si analizzerà il caso specifico del finanziamento del terrorismo. In questa ultima parte del capitolo si evidenzierà l'importanza dei finanziamenti per le organizzazioni terroristiche, senza i quali non potrebbero in alcun modo procedere con la loro attività. In ragione di ciò si illustreranno le varie modalità fino ad oggi utilizzate dalle organizzazioni terroristiche per ottenere fondi, suddividendole in modalità legittime ed illegittime. Al fine di una maggior comprensione del fenomeno si illustrerà il caso specifico di Hezbollah. Per concludere si descriveranno i veri e propri strumenti utilizzati per contrastare il fenomeno terroristico e specificatamente il finanziamento del terrorismo.

### **2.2 L'ESCLUSIONE DEL CRIMINE DI TERRORISMO DALLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

La Corte Penale Internazionale è un tribunale a carattere permanente istituito da un trattato internazionale, lo Statuto di Roma<sup>52</sup>. L'istituzione della CPI risulta essere il culmine di un corso iniziato con i processi di Norimberga per cui i governi hanno accettato di cooperare tra loro in modo da garantire giustizia contro le peggiori violazioni dei diritti umani del mondo. L'obiettivo dichiarato della CPI è quello di porre fine all'impunità<sup>53</sup>. La missione di questo organo è infatti quella di investigare e perseguire tutti quegli individui che commettono i "crimini più gravi, motivo di allarme

---

<sup>52</sup> Lo Statuto di Roma ha definito i crimini che rientrano nella giurisdizione della CPI, le regole procedurali ed i meccanismi per le nazioni di cooperazione con la Corte

<sup>53</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, artt. 5-8, 2002

per l'intera comunità internazionale"<sup>54</sup>. Questi crimini sono: i crimini contro l'umanità, i crimini di genocidio, i crimini di guerra e i crimini di aggressione<sup>55</sup>. È ben visibile a questo punto la differenza che intercorre tra questo organo e la Corte Internazionale di Giustizia, istituita come braccio giudiziario delle Nazioni Unite per la risoluzione di conflitti tra nazioni. La Corte Penale Internazionale ha giurisdizione per i crimini commessi nei territori degli Stati Parte; i casi possono essere portati dinanzi al Tribunale da questi, dal Consiglio di sicurezza o possono essere avviati dal procuratore della CPI<sup>56</sup>. Unico limite alla giurisdizione della Corte è il cosiddetto "principio di incompetenza". Si tratta di un principio previsto dall'articolo 17 dello Statuto di Roma che prevede che la CPI possa esercitare la propria giurisdizione solo quando lo Stato competente per il reato (o i reati) non è disposto o non è in grado di indagare realmente e perseguire il caso<sup>57</sup>. La giurisdizione della Corte è dunque "complementare alle giurisdizioni penali nazionali"<sup>58</sup>. Va poi aggiunto che per la Corte Penale Internazionale è molto importante la distinzione tra crimini internazionali e *treaty crimes*<sup>59</sup> poiché da questa deriva la legittimità del suo intervento, infatti, mentre i primi sono riconosciuti universalmente, i secondi sono riconosciuti esclusivamente dagli Stati che hanno ratificato il trattato. Nel capitolo precedente abbiamo messo in luce come, vista la mancanza di una definizione generale del fenomeno terroristico, esso rimane, in termini di diritto penale internazionale, *un treaty crime*. In quanto tale non era possibile includerlo all'interno dello Statuto della CPI, infatti, non figura tra i crimini previsti dall'articolo 5 dello Statuto.

L'esitazione sull'inserimento degli atti terroristici era dovuta sostanzialmente a tre motivi: il reato mancava di una definizione generale; alcuni atti terroristici non sono stati ritenuti sufficientemente gravi da giustificare un'azione penale della CPI, visto l'articolo 5(1); vi era la preoccupazione che l'inclusione del terrorismo all'interno dello Statuto avrebbe potuto politicizzare la Corte, la quale, bisogna ricordare, è un tribunale indipendente<sup>60</sup>. Durante i negoziati sullo Statuto fu discussa la possibilità di includere alcuni atti di terrorismo, i quali venivano già vietati da alcuni trattati internazionali ma la maggioranza degli Stati si oppose proprio per i motivi sopra elencati<sup>61</sup>. Questa lacuna comporta ineluttabilmente difficoltà e disuguaglianze. Se prendiamo come esempio l'ISIS, esso ha sistematicamente ucciso, sterminato, trasportato umani, commesso atti di violenza

---

<sup>54</sup> Ibidem, art 5(1)

<sup>55</sup> Ibidem, art 5(2)

<sup>56</sup> C. Much, *The International Criminal Court (ICC) and Terrorism as an International Crime*, Michigan State Journal of International Law, vol. 14, no. 1, p. 121-138, 2006

<sup>57</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art 17, 2002

<sup>58</sup> Ibidem, preambolo e art. 1

<sup>59</sup> Con questo termine si intendono quei crimini previsti da trattati multilaterali

<sup>60</sup> C. Much, *The International Criminal Court (ICC) and Terrorism as an International Crime*, Michigan State Journal of International Law, vol. 14, no. 1, p. 126, 2006

<sup>61</sup> R.S. Lee, *The international Criminal Court: The making of the Rome Statute*, 1999

sessuale, perseguitato gruppi in base alla loro religione ed etnia ecc.<sup>62</sup> senza poter essere mai giudicato dalla Corte Penale Internazionale. Tuttavia, l'esclusione dalla giurisdizione della CPI non significa che il terrorismo non possa mai essere perseguito dinanzi alla Corte. Infatti, in determinate circostanze, vedremo come gli atti terroristici possano essere considerati come sottocategorie dei crimini internazionali espressamente elencati dall'articolo 5 dello Statuto di Roma.

### **2.2.1 Terrorismo come sottocategoria dei crimini di guerra**

I crimini di guerra vennero per la prima volta definiti dallo Statuto del Tribunale di Norimberga, il quale afferma all'articolo 6 che i crimini di guerra sono:

“la violazione delle leggi e degli usi di guerra. Queste violazioni includono, senza esserne limitate, l'assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare;”<sup>63</sup>

Successivamente, anche la Convenzione di Ginevra del 1949 ha precisato come i crimini di guerra siano “gravi violazioni della Convenzione”, “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali...” e reati analoghi quando il conflitto non è di natura internazionale. Da queste definizioni è percepibile il requisito fondamentale, vale a dire la commissione dell'atto nel contesto o in relazione ad un conflitto armato, sia esso internazionale oppure no. Esisteranno così due alternative per il perseguimento di atti terroristici come crimini di guerra: come *specific war crime* o come *non-specific war crime*<sup>64</sup>.

Per quanto riguarda la qualificazione come crimine di guerra specifico, nel capitolo precedente abbiamo analizzato le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e abbiamo visto come il terrorismo sia vietato come metodo di guerra nel caso in cui sia

---

<sup>62</sup> R.L. Rychlak, J.M. Czarnetzky, *How the International Criminal Court's Inability to Deal with Terrorism Is Leading to Calls for International Policing*, Mississippi Law Journal, pg. 577-598, 2018

<sup>63</sup> Statuto di Norimberga, art 6, 1945

<sup>64</sup> R. Arnold, *Research Handbook on International Law and Terrorism*, Chapter 19, pg. 271-284, 2020

rivolto alla popolazione civile<sup>65</sup>, essendo in violazione del principio generale di discriminazione o di distinzione previsto dal LOAC<sup>66</sup>, il quale prevede che gli attacchi militari debbano essere diretti contro combattenti o targets militari. L'articolo 8 dello Statuto della CPI è silente riguardo gli atti terroristici ma questo non precluderebbe la persecuzione di essi sotto la sua voce. È però evidente che essi non possano essere perseguiti come gravi violazioni del LOAC, dato che l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a, non fornisce in questo senso una base giuridica diretta. Viene infatti affermato che:

“For the purpose of this Statute, "war crimes" means:

(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (i) Wilful killing;
- (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
- (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;
- (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
- (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;
- (vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;
- (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
- (viii) Taking of hostages.”<sup>67</sup>

In alternativa, gli atti terroristici potrebbero essere perseguiti come una violazione delle leggi e dei costumi di guerra. Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c ed e, prevede un elenco esaustivo dei reati tra i quali non figurano gli atti terroristici come metodi di guerra, anche se tali atti violerebbero

---

<sup>65</sup> Vedi I Protocollo, art 51 afferma:

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile.  
2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

<sup>66</sup> Con il termine LOAC si identifica la “Law of Armed Conflict”

<sup>67</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, artt. 8 (2) (a), 2002

gli articoli 33 della IV Convenzione di Ginevra, l'articolo 51(2) del I Protocollo e gli articoli 4 o 13 del II Protocollo<sup>68</sup> e dunque il diritto internazionale umanitario.

Gli atti terroristici, secondo quanto detto fino ad ora, non possono essere perseguiti come *specific war crimes*. Tuttavia, è possibile ipotizzare che essi possano essere perseguiti come violazioni gravi non specifiche ex art.8 (2), lettera c ed e, purché incontrino gli elementi di una grave violazione. Tuttavia, questo può generare alcune difficoltà dato che esistono delle restrizioni generali al campo di applicazione del LOAC. È tutt'ora dibattuto quale sia l'ambito geografico di applicazione, secondo alcuni esso sarebbe circoscritto ai confini geografici delle parti interessate, mentre secondo altri questi dovrebbero essere definiti come atti *outs of theatre*<sup>69</sup>. Di questo si è particolarmente discusso in un dibattito sul "The Geographical Scope of Battlefield" organizzato nel 2013 dall'Accademia di Ginevra. In questa sede ci si è domandati se esistano dei limiti territoriali ai conflitti armati, fino a che punto si estenda la portata delle leggi di guerra e se il terrorismo transazionale e la guerra informatica abbiano trasformato il mondo in un campo di battaglia globale<sup>70</sup>. In generale, per risolvere il problema bisognerebbe analizzare l'elemento contestuale, vale a dire l'esistenza di un conflitto armato. Di conseguenza, nel caso del terrorismo internazionale, esso sarà qualificabile come un crimine di guerra non specifico solo nella circostanza in cui esso sarà compiuto all'interno di una situazione di conflitto armato. Sarà dunque necessaria un'analisi specifica in modo da comprendere se le norme siano applicabili oppure no. Se ad esempio si verifica una violenza terroristica in uno Stato Terzo, che quindi si trova al di fuori della portata geografica del conflitto, ma il quale ha una relazione diretta con il conflitto armato, allora quegli atti saranno disciplinati dal diritto internazionale umanitario.

Altro problema di grande importanza è dato dal fatto che le disposizioni che vietano le violazioni delle leggi e dei costumi di guerra non definiscono le categorie di persone protette, a differenza delle gravi violazioni. Va poi aggiunta anche la difficoltà di definizione dell'applicazione soggettiva dei crimini di guerra, in particolare nei casi in cui gli autori sono membri di gruppi che non soddisfano i criteri previsti dall'articolo 4(A)(2) della III Convenzione di Ginevra il quale definisce come prigionieri di guerra: "i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all'interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato"<sup>71</sup>, questo significa che non appartengono ad uno Stato parte delle ostilità e perciò non possono ottenere lo status di combattenti, verranno così giudicati secondo il diritto penale nazionale. La situazione

---

<sup>68</sup> K. Kirsten, *Deconstructing Terrorism as a War Crime: The Charles Taylor Case*, Journal of International Criminal Justice 11, no. 4, pg 813-834, 2013

<sup>69</sup> R. Arnold, *Research Handbook on International Law and Terrorism*, Chapter 19, pg. 276, 2020

<sup>70</sup> Per approfondire il Report annual: <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Annual%20Reports/Annual%20Report%202013.pdf> [Ultimo accesso 17/02/2022]

<sup>71</sup> Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, art 4(A)(2) 1949

cambia invece se l'intensità degli atti aumenta, gli agenti saranno in questo caso soggetti alla disciplina dei crimini di guerra<sup>72</sup>.

La recente giurisprudenza sembra però sostenere che gli atti terroristici possano considerarsi come crimini di guerra. Questo è stato dimostrato specificatamente nella sentenza del 2000 *Prosecutor v Karadžić*<sup>73</sup>. Karadžić è stato condannato per molti crimini, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità e la violazione delle leggi e del diritto consuetudinario di guerra per il suo ruolo di comandante supremo delle forze armate serbo-bosniache e di presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale della *Republika Srpska* dal 1992 al 1995. Egli era stato condannato per aver preso parte a quattro imprese criminali di gruppo, le cosiddette *joint criminal enterprises*, una forma di responsabilità di tipo plurisoggettivo<sup>74</sup>. Per la nostra analisi è utile andare ad analizzare la seconda impresa criminale di gruppo per cui egli è stato condannato<sup>75</sup>. L'accusa riguardava in particolare l'accerchiamento militare di Sarajevo da parte dell'esercito guidato da Karadžić e la prolungata campagna di bombardamenti alla popolazione civile. Questi atti violavano sia l'articolo 51(2) del I Protocollo che prevede che "Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile", ma anche l'articolo 3 dello Statuto del Tribunale, il quale prevede che "the International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war". Karadžić viene accusato specificatamente per la commissione di atti di violenza il cui scopo primario era di diffondere terrore tra la popolazione civile, attacchi illegali contro i civili e la presa di ostaggi. La diffusione di terrore veniva effettuata attraverso tiri di cecchini e bombardamenti. Infatti, sebbene l'articolo 3 dello Statuto non faccia esplicitamente riferimento al reato di terrorismo in quanto tale, la Corte di Appello ha stabilito che questo reato soddisfa i requisiti di soglia per i crimini di guerra ed è quindi coperto dall'articolo 3 dello Statuto. In particolar modo, viene accusato Karadžić per il sequestro di ostaggi, essendo questo atto una violazione delle leggi e degli usi di guerra, così come riconosciuto dall'articolo comune 3 alle Convenzioni di Ginevra. Esso afferma che:

“Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla

---

<sup>72</sup> R. Arnold, *Research Handbook on International Law and Terrorism*, Chapter 19, pg. 278-279, 2020

<sup>73</sup> Per leggere la sentenza: [https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324\\_judgement.pdf](https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf) [Ultimo accesso 17/02/2022]

<sup>74</sup> Essa è stata elaborata per la prima volta durante la sentenza Tadic del 1999.

<sup>75</sup> Sentenza Sarajevo J.C.E

religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- b. la cattura di ostaggi;
- c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.<sup>76</sup>

L'elenco non prevede esplicitamente il reato di sequestro degli ostaggi ma esso sembrerebbe derivare dalla lettera b, il quale indica che il divieto di prendere ostaggi è assoluto e senza eccezioni. Condanne sono state emesse dal Tribunale anche in relazione a crimini analoghi a quelli commessi da Karadžić. Uno di questi è il caso *Galić*, egli era il *Comandante dei Sarajevo-Romanija Corps* e riceveva ordini direttamente da Karadžić. Il Tribunale nella sentenza del caso ha affermato che il divieto dell'uso di atti terroristici come metodo di guerra contro la popolazione civile equivale al diritto consuetudinario. In questa sentenza vengono poi elencate le condizioni indispensabili affinché una violazione del diritto umanitario internazionale sia soggetta all'articolo 3, le cosiddette condizioni Tadić:

- “(i) the violation must constitute an infringement of a rule of international humanitarian law;
- (ii) the rule must be customary in nature or, if it belongs to treaty law, the required conditions must be met [..];
- (iii) the violation must be "serious", that is to say, it must constitute a breach of a rule protecting important values, and the breach must involve grave consequences for the victim. Thus, for instance, the fact of a combatant simply appropriating a loaf of bread in an occupied village would not amount to a "serious violation of international humanitarian law" although it may be regarded as falling foul of the basic principle laid down in Article 46, paragraph 1, of the Hague Regulations (and the corresponding rule of customary international law) whereby "private property must be respected" by any army occupying an enemy territory;
- (iv) the violation of the rule must entail, under customary or conventional law, the individual criminal responsibility of the person breaching the rule.”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Geneva Conventions, art 3(1)

<sup>77</sup> Per approfondire: <https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf> [Ultimo accesso 17/02/2022]

Durante il processo è stato poi rilevato che il primo riferimento al terrore contro la popolazione civile come un crimine di guerra lo si trova nella Relazione della Commissione sulle Responsabilità del 1919, creato dalla Conferenza di Pace di Parigi per indagare sulle violazioni delle leggi e dei costumi di guerra commessi dalla Germania e dai suoi alleati nella Prima guerra mondiale. Anche le legislazioni nazionali di numerosi Stati criminalizzano questi tipi di violenze. Alla luce di questo la Corte d'Appello ha ritenuto, a maggioranza, che il diritto internazionale consuetudinario imponga una responsabilità penale individuale per le violazioni del divieto di terrore contro la popolazione civile, come sancito dall'articolo 51(2) del protocollo aggiuntivo I e dell'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo aggiuntivo II<sup>78</sup>.

Ciò che viene dimostrato da entrambe le sentenze analizzate è che gli atti terroristici possono essere perseguiti come crimini di guerra ma solo nel caso in cui vengano soddisfatte alcune specifiche condizioni. Viene tuttavia confermata l'esistenza di un crimine di terrore, il quale risulta essere invece un vero e proprio crimine internazionale.

### ***2.2.2 Terrorismo come sottocategoria dei crimini contro l'umanità***

I crimini contro l'umanità vennero definiti per la prima volta nei Principi di Norimberga (1950) come:

“l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini.”<sup>79</sup>

Nel corso degli anni illustri giuristi si sono impegnati per definire tali crimini: troviamo definizioni negli Statuti del Tribunale penale ad hoc per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda. Come detto precedentemente, l'obiettivo della Corte Penale Internazionale è quello di investigare e perseguire i crimini internazionali che la comunità considera i più seri<sup>80</sup> ed i crimini contro l'umanità non sono

---

<sup>78</sup> Ibidem

<sup>79</sup> Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, art.6, 1950

<sup>80</sup> Il preambolo dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale afferma che: “Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation”.

un'eccezione. Per questo motivo li disciplina nel suo Statuto, definendoli all'articolo 7. In particolare, nel primo paragrafo viene affermato che:

“For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- (a) Murder;
- (b) Extermination;
- (c) Enslavement;
- (d) Deportation or forcible transfer of population;
- (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
- (f) Torture;
- (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
- (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
- (i) Enforced disappearance of persons;
- (j) The crime of apartheid;
- (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.”<sup>81</sup>

La differenza sostanziale tra le diverse definizioni è che mentre nei principi di Norimberga i crimini contro l'umanità potevano essere commessi sia contro civili che contro militari, negli Statuti dei Tribunali penali ad hoc e della CPI si parla solo di “attacco alla popolazione civile”. Alcuni Stati durante la Conferenza di Roma hanno sostenuto l'argomento secondo il quale il terrorismo internazionale dovrebbe rientrare nella giurisdizione della Corte sotto il titolo di crimini contro l'umanità<sup>82</sup> ma molti paesi si opposero temendo una politicizzazione della CPI<sup>83</sup>. L'articolo 7, oltre ad elencare una serie di crimini, afferma che il presunto crimine deve essere commesso “as part of

---

<sup>81</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art 7(1), 2002

<sup>82</sup> Questi Stati erano l'Algeria, l'India, la Turchia e lo Sri Lanka, paesi in cui gli atti terroristici sono costanti

<sup>83</sup> V.J. Proulx, *Rethink the jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11<sup>th</sup> era: should act of terrorism qualify as crimes against humanity*, American University International Law Review, pg. 1023, 2004

a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack”<sup>84</sup> al fine di rientrare nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale. I due elementi richiesti dalla giurisdizione della CPI sono: *l’actus reus* e la *mens rea*. Cerchiamo di definirli in modo da comprendere se gli attentati terroristici soddisfino o meno i requisiti necessari affinché possano ricadere sotto la categoria di crimini contro l’umanità. Per quanto riguarda *l’actus reus*, nella sentenza *Prosecutor v. George Rutuganda*, è stato evidenziato come esso “cannot be a random inhumane act, but rather an act committed as a part of an attack”<sup>85</sup>. In generale viene affermato che:

“offences falling within the ambit of crimes against humanity may be broadly broken down into four essential elements, namely:

- (a) The *actus reus* must be inhumane in nature and character, causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health;
- (b) The *actus reus* must be committed as part of a widespread or systematic attack;
- (c) The *actus reus* must be committed against member of the civilian population;
- (d) The *actus reus* must be committed on one or more discriminatory grounds, namely, national, political, ethnic, racial or religious grounds;”<sup>86</sup>

L’elemento psicologico, previsto dallo Statuto di Roma, per ogni crimine contro l’umanità riguarda la conoscenza da parte dell’autore dell’atto dell’attacco che viene effettuato su base diffusa e sistematica, infatti l’articolo 7 esplicita “with knowledge of the attack”. Questo significa che l’autore deve avere la consapevolezza che i suoi atti vadano contro i principi umanitari.

Per comprendere se gli attentati terroristici abbiano queste caratteristiche, ne analizziamo uno in maniera più specifica. Nel 2016 a Dacca in Bangladesh si è verificato un attentato terroristico in un ristorante che si trovava nel quartiere diplomatico Gulshan. I terroristi sono entrati nel ristorante, hanno fatto esplodere varie bombe e poi hanno preso in ostaggio varie persone alle quali hanno successivamente chiesto di recitare il Corano. Tutti coloro che non conoscevano i versi sono stati torturati, anche con l’utilizzo di armi da taglio. È evidente come in questo caso sia presente *l’actus reus* con tutte le sue caratteristiche: si tratta di un atto commesso come parte di un attacco, sicuramente inumano poiché ha causato grande sofferenza, togliendo la vita a civili. Inoltre, i motivi per cui l’atto è stato commesso erano religiosi, questo lo si deduce dalla rivendicazione dell’attentato da parte del *Daesh*<sup>87</sup>, ma anche dal fatto che i terroristi hanno preso di mira persone specifiche, vale

---

<sup>84</sup> Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art 7(1), 2002

<sup>85</sup> *Prosecutor v. George Rutuganda*, ICTR, Case No. ICTR-96-3-T, para. 67, 1999

<sup>86</sup> *Ibidem*, para. 66

<sup>87</sup> Anche se l’ideatore dell’attentato sembrerebbe essere una organizzazione terroristica islamica bengalese, chiamata *Jamaat-ul-Mujahideen*

a dire coloro che non conoscevano il Corano, dunque non musulmani. Per quanto riguarda invece la *mens rea*, gli autori dell'attacco sapevano che tali atti avrebbero indotto un clima di terrore, oltre a causare la morte di molte persone innocenti e per questo motivo anche questo elemento è presente.

In conclusione, è possibile constatare che gli attentati terroristici possano essere considerati una sottocategoria dei crimini contro l'umanità, potendo facilmente soddisfare tutti gli elementi imprescindibili.

## 2.3 TERRORISMO INTERNAZIONALE E RESPONSABILITÀ DELLO STATO

La commissione di un illecito internazionale da parte di uno Stato o di un altro ente titolare di posizioni giuridiche soggettive comporta una responsabilità in capo a tale soggetto. Un atto per essere definito internazionalmente illecito deve consistere in un comportamento attribuibile allo Stato alla stregua del diritto internazionale e deve costituire una violazione dell'obbligo internazionale dello Stato<sup>88</sup>. La questione dell'attribuzione della responsabilità internazionale è relativamente semplice nel caso in cui la condotta viene messa in atto da organi dello Stato o da una persona o un ente che non è un organo dello Stato ma che comunque esercita un'autorità governativa secondo la legislazione nazionale<sup>89</sup>, in questi casi la responsabilità diretta equivale ad un atto di Stato. Vale lo stesso anche nel caso in cui l'organo, agendo in tale qualità, ecceda la propria competenza o contravvenga ad istruzioni<sup>90</sup>. L'articolo 4 del progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della CDI afferma infatti che:

“1. Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un unità territoriale dello Stato.

2. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato.”<sup>91</sup>

Più difficile sarà l'attribuzione della responsabilità dello Stato nei casi in cui i responsabili diretti non siano organi statali ma individui o gruppi di tipo privato che non hanno alcun rapporto formale con lo Stato. Questo significa che il comportamento di soggetti apparentemente privati può in realtà essere sufficientemente collegato all'esercizio di funzioni pubbliche. Questa relazione è quella che

---

<sup>88</sup> Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, art. 2, 2001

<sup>89</sup> Ibidem, art. 5

<sup>90</sup> Ibidem, art. 7

<sup>91</sup> Ibidem, art. 4

troviamo principalmente nel caso di atti di terrorismo. A tal fine va considerato il caso in cui il comportamento di privati sia messo in atto sotto la direzione o il controllo di uno Stato<sup>92</sup> e il caso in cui il comportamento di privati sia riconosciuto e adottato da uno Stato come proprio<sup>93</sup>. Ad esempio, nel caso *Nicaragua - Stati Uniti* la Corte internazionale di giustizia non ritenne imputabile agli USA ogni atto dei *contras* in violazione del diritto umanitario poiché non era provato che gli Stati Uniti avessero avuto un controllo effettivo e capillare sulle operazioni<sup>94</sup>. In questa sentenza viene annunciato il principio del cosiddetto *effective control test*, anche se per alcuni giuristi si tratta di un metodo di valutazione troppo severo per affrontare il terrorismo di Stato. Al contrario, la Camera di Appello del Tribunale per l'Ex-Iugoslavia, ai fini della qualificazione del conflitto serbo-bosniaco come conflitto armato internazionale, ritenne imputabile alla RFI il comportamento dei Serbi di Bosnia, dal momento che le loro milizie erano armate e finanziate dalla RFI, che esercitava anche una supervisione e pianificazione delle loro operazioni<sup>95</sup>. Inoltre, vi è la possibilità di assunzione di responsabilità ex post, dal momento che lo Stato potrebbe non esercitare il necessario controllo al momento della condotta, come è accaduto nel caso degli ostaggi a Teheran<sup>96</sup>.

Comprendere cosa intendiamo per responsabilità internazionale statale è molto importante per analizzare un'eventuale responsabilità penale dello Stato nel caso di terrorismo. In generale, va osservato che gli Stati hanno l'obbligo di adottare una serie di misure contro il terrorismo. Il Consiglio di sicurezza ha obbligato gli Stati nella risoluzione 1373 del 2001 a:

- “(a) Refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts [...]
- (c) Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts, or provide safe havens;
- (d) Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against other States or their citizens;
- (e) Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic laws and regulations and that the punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts;”<sup>97</sup>

---

<sup>92</sup> Ibidem, art. 8

<sup>93</sup> Ibidem, art. 11

<sup>94</sup> Caso *Nicaragua-Stati Uniti*, ICJ Reports, parr. 109-115, 1986

<sup>95</sup> Il caso *Tadic*, IT-94-1, par.117, 1999

<sup>96</sup> Per approfondire andare alla pagina 8

<sup>97</sup> Security Council ,Resolution 1373, 2001

Come possiamo vedere dalla risoluzione, per gli Stati vi sono degli obblighi di agire che sono tenuti a rispettare in modo da non incorrere in una responsabilità internazionale indiretta. Interessante a questo proposito è la visione di Tal Becker, il quale sottolinea come gli Stati vengano protetti dalla responsabilità del terrorismo stesso, viene infatti limitata la loro responsabilità alla sola violazione di un obbligo di dovuta diligenza<sup>98</sup>. Egli propone in ragione di ciò un test composto da quattro parti: una prima indagine di fatto per determinare se gli atti o le omissioni possano essere attribuite allo Stato; un'indagine legale che vada a determinare se ci sia stata una violazione o meno del diritto internazionale da parte dello Stato; l'uso di principi di casualità per valutare il grado o la portata della responsabilità dello Stato; ed infine, la considerazione di fattori non causali per motivi politici<sup>99</sup>.

La risposta legale agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 ed altri sviluppi successivi hanno ampliato l'ambito della responsabilità statale nei casi di condotta privata. Il presidente Bush in merito a questo dichiarò che gli Stati Uniti "make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them"<sup>100</sup>. Gli Stati Uniti hanno ritenuto il regime talebano dell'Afghanistan direttamente responsabile degli attacchi terroristici dal momento che questo ha permesso ad Al-Qaeda di operare sul suo territorio.

### ***2.3.1 L'obligation to prevent dello Stato per la prevenzione e repressione di attività terroristiche***

Per reprimere il terrorismo la comunità internazionale ha imposto un divieto generale del fenomeno attraverso regole generali del diritto internazionale che vietano l'uso della forza e gli interventi negli affari interni degli Stati stranieri. Oltre a questo, gli sforzi della comunità internazionale si sono concentrati anche sulle minacce derivanti da condotte terroristiche di attori non statali e sugli obblighi di prevenire e di estradare o sottoporre a procedimento giudiziario questi privati. Si tratta di obblighi primari, la cui violazione comporta la responsabilità internazionale di uno Stato. Grande rilievo ha l'obbligo di prevenzione del terrorismo, il quale presenta una componente territoriale ed è soggetto allo standard di dovuta diligenza<sup>101</sup>. Andando ad analizzare le principali Convenzioni sul tema è possibile rilevare questa componente: l'articolo 15 (a) della Convenzione internazionale per la soppressione dei bombardamenti terroristici afferma che gli Stati parte devono collaborare nella prevenzione dei reati previsti dall'articolo 2, in particolare:

---

<sup>98</sup> T. Becker, *Terrorism and the State: Rethinking the Rules of State Responsibility*, pg. 258, 2006

<sup>99</sup> Ibidem, pg. 325

<sup>100</sup> Statement by the President in his Address to the Nation, 11.09.2001

<sup>101</sup> T. Kimberley, *State Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects*, 2011

“By taking all practicable measures, including, if necessary, adapting their domestic legislation, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize, knowingly finance or engage in the perpetration of offences as set forth in article 2”<sup>102</sup>

Allo stesso modo, la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi afferma all’articolo 4(a) che gli Stati parte debbano cooperare nella prevenzione dei reati previsti dall’articolo 1, in particolare:

“taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize or engage in the perpetration of acts of taking of hostages”<sup>103</sup>

Il diritto internazionale consuetudinario impone dunque l’obbligo per gli Stati di non consentire consapevolmente l’utilizzo del proprio territorio per atti che siano contrari ai diritti di altri Stati e la prevenzione del terrorismo internazionale sembrerebbe una specifica sottocategoria di questo obbligo generale, è come se venisse considerato come un particolare danno che deriva dal territorio di un altro Stato<sup>104</sup>.

Per valutare se uno Stato abbia rispettato o meno l’obbligo di prevenzione è necessario tenere in considerazione alcuni elementi. Uno di questi è sicuramente la conoscenza o la comunicazione da parte di uno Stato di attività dannose provenienti dal suo territorio. Il caso *Corfu Channel* è a questo proposito emblematico, si tratta di una controversia nata da esplosioni di mine che hanno causato dei danni ad alcune navi da guerra britanniche, le quali stavano attraversando la Manica di Corfù nel 1946. Il Regno Unito danneggiato aveva adito la Corte di giustizia accusando l’Albania di aver deposto e consentito ad un terzo Stato di deporre le mine dopo che c’erano state delle operazioni di sminamento da parte delle autorità navali alleate. La Corte si è così espressa:

“From all the facts and observations mentioned above, the Court draws the conclusion that the laying of the minefield could not have been accomplished without the knowledge of Albania. As regards the obligations resulting for her from this knowledge, they are not

---

<sup>102</sup> International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, art. 15(a), 1997

<sup>103</sup> International Convention Against the Taking of Hostages, 1979

<sup>104</sup> T. Kimberley, *State Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects*, 2011

disputed. It was her duty to notify shipping and especially to warn the ships proceeding through the Strait on October 22nd of the danger to which they were exposed. In fact, nothing was attempted by Albania to prevent the disaster, and these grave omissions involve her international responsibility”<sup>105</sup>

È ben visibile come la conoscenza da parte dell’Albania della minaccia sul suo territorio e il mancato avvertimento alle navi da guerra britanniche abbia comportato la sua responsabilità internazionale. In questo caso lo Stato non ha quindi osservato il suo obbligo internazionale di prevenzione. Questa decisione è poi molto simile a quella presa nel caso degli ostaggi a Teheran in cui è stato affermato che le autorità iraniane erano a conoscenza dell’attacco contro l’ambasciata degli Stati Uniti e nonostante questo non hanno prevenuto in alcun modo l’atto terroristico.

Altro elemento estremamente importante per la valutazione è la capacità, ovvero l’analisi dei mezzi disponibili di un determinato Stato. Questo elemento è presente poiché si parte dal presupposto che l’obbligo di prevenzione sia un dovere di diligenza e non dunque di risultato. In generale, potremmo dire che l’incapacità di uno Stato in termini di mezzi costituisce un limite alla sua responsabilità internazionale. Possiamo distinguere diversi aspetti della capacità: istituzionale, cioè il regime giuridico che uno Stato ha istituito per consentire e sostenere gli sforzi di prevenzione; delle risorse, ovvero la disposizione da parte di uno Stato di risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per mettere a frutto la propria capacità istituzionale; e territoriale, vale a dire la capacità di uno Stato di estendere il suo controllo su tutto il suo territorio. La capacità territoriale è estremamente importante perché permette di impedire efficacemente che il territorio di quello Stato venga utilizzato come base di operazioni terroristiche<sup>106</sup>.

Oltre all’obbligo di prevenzione, gli Stati hanno anche l’obbligo di estradare o sottoporre a procedimento penale i soggetti accusati di terrorismo. In realtà, la decisione di estradare è soggetta ad un’ampia discrezionalità, e l’accettazione di una richiesta di estradizione rimane all’interno dell’autorità sovrana dello Stato. Nel caso in cui lo Stato decida di non estradare è però obbligato a sottoporre il caso alle autorità competenti<sup>107</sup>.

La risoluzione 1566 del 2004 invita comunque gli Stati a:

“cooperate fully in the fight against terrorism, especially with those States where or against whose citizens terrorist acts are committed, in accordance with their obligations under international law, in order to find, deny safe haven and bring to justice, on the basis of the

---

<sup>105</sup> Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), per approfondire: <https://www.icj-cij.org/en/case/1>

<sup>106</sup> T. Kimberley, *State Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects*, 2011

<sup>107</sup> Ibidem

principle to extradite or prosecute, any person who supports, facilitates, participates or attempts to participate in the financing, planning, preparation or commission of terrorist acts or provides safe haven”<sup>108</sup>

A livello europeo la decisione quadro n.2002/584 ha introdotto uno strumento molto importante: il mandato di arresto europeo. Esso ha come scopo quello di sostituirsi all’attuale sistema di estradizione, imponendo ad ogni autorità giudiziaria nazionale di riconoscere, dopo dei controlli, l’istanza di arresto o di consegna di un individuo formulata dall’autorità giudiziaria d’un altro Stato membro “al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale”<sup>109</sup>.

Tuttavia, l’extradizione ha un limite molto importante, vale a dire gli obblighi di tutela dei diritti umani. All’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali viene affermato che: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamenti inumani o degradanti”<sup>110</sup>. Si tratta di un divieto assoluto che non prevede deroghe, di conseguenza anche se il comportamento della persona coinvolta sia considerato un illecito internazionale, il reato sarà influente nel caso in cui il ricorrente lamenti di essere soggetto a tortura o a maltrattamenti. Emblematico è il caso *Saadi c. Italia* in cui l’Italia aveva proceduto all’extradizione di un immigrato tunisino verso la Tunisia poiché sospettato di legami con gruppi islamisti. La legge del 31 luglio 2005, n.155 prevedeva all’articolo 3, paragrafo 1 che:

“il prefetto può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.”<sup>111</sup>

Ciò nonostante, la Corte, anche grazie ai rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch, ha affermato che se nel caso di Saadi si fosse proceduto all’espulsione in Tunisia ci sarebbe stato un rischio reale di vedere l’interessato subire trattamenti contrari all’articolo 3 della CEDU. Viene infatti evidenziato come il dovere dello Stato di difendere il terrorismo non possa essere perseguito ad ogni costo e che dunque il rispetto dei diritti umani abbia un ruolo più importante<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> Security Council, Risoluzione 1566, 2004

<sup>109</sup> Decisione Quadro 2002/584/GAI, art.1

<sup>110</sup> Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 3, 1950

<sup>111</sup> Legge 155/2005

<sup>112</sup> Sentenza Corte EDU, *Saadi c. Italia*, 2008

### 2.3.2 *La relazione tra la responsabilità individuale criminale e la responsabilità dello Stato*

Concettualmente la responsabilità penale individuale e la responsabilità penale statale possono coesistere ma nella pratica il loro rapporto è per lo più dinamico. Il problema principale è dato dalla necessità di invocazione formale della responsabilità internazionale, questo significa che non basta semplicemente la commissione dell'atto illecito a livello internazionale. Per uno Stato partecipare ad atti terroristici comporta pochi rischi e costituisce una politica estera forte e a basso bilancio poiché esso può facilmente negare la propria responsabilità. Questo fa sì che i gruppi terroristici sponsorizzati dagli Stati siano più numerosi dal momento che possiedono il vantaggio di essere protetti dalle agenzie statali ed inoltre hanno la possibilità di usufruire delle risorse di *intelligence* dello Stato<sup>113</sup>. Diventa così particolarmente difficile che, l'invocazione della responsabilità dello Stato da parte di uno Stato leso, abbia successo. Il successo viene infatti definito in termini di accettazione degli obblighi secondari dovuti dalla responsabilità internazionale, come quello di cessazione dell'illecito e di risarcimento del danno<sup>114</sup>. In assenza di una determinazione giudiziaria internazionale del carattere illecito internazionale di un comportamento, la valutazione della responsabilità dello Stato leso potrebbe finire con l'essere la parola di uno Stato contro quella di un altro e di conseguenza, senza una ammissione di responsabilità, ci si troverebbe davanti ad una mancata condanna. L'unica soluzione a questo problema è l'imposizione di contromisure, anche se esse sono semplicemente un mezzo per esercitare pressioni unilaterali per spingere gli altri Stati a conformarsi al diritto, e non un meccanismo di risoluzione delle controversie. È per questo motivo che solitamente viene prima sancita la responsabilità penale individuale rispetto alla responsabilità dello Stato, questo anche perché la persecuzione della responsabilità penale individuale è già stabilita a livello nazionale. Si tratta però di due tipi di responsabilità differenti, è dunque erroneo identificare la violazione del diritto internazionale da parte dello Stato con l'atto penale internazionale dell'individuo.

Le azioni penali contro il terrorismo risultano così particolarmente complicate dal momento che gli attori sono spesso sotto la giurisdizione dello Stato che li sostiene e di conseguenza i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato possono non essere imparziali. La comunità internazionale ha molto discusso su questo argomento, molti Stati hanno sottolineato la necessità di uno Stato terzo, esterno, in grado di poter giudicare in modo obiettivo. Precedentemente abbiamo visto come nella Convenzione di Ginevra lo Stato venga considerato come un meccanismo di controllo e prevenzione

---

<sup>113</sup> Public Report of the Vice President's Task Force on Combating Terrorism, USA, 1986, per approfondire: [http://www.population-security.org/bush\\_report\\_on\\_terrorism/bush\\_report\\_on\\_terrorism.htm](http://www.population-security.org/bush_report_on_terrorism/bush_report_on_terrorism.htm)

<sup>114</sup> T. Kimberley, *State Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects*, 2011; per approfondire le conseguenze di un illecito vedere il Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, 2001

del terrorismo, riguardo a questo la CIG si è espressa nel caso *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* affermando che:

“It would be paradoxical if States were thus under an obligation to prevent, so far as within their power, commission of genocide by persons over whom they have a certain influence but were not forbidden to commit such acts through their own organs, or persons over whom they have such firm control that their conduct is attributable to the State concerned under international law. In short, the obligation to prevent genocide necessarily implies the prohibition of the commission of genocide.”<sup>115</sup>

Sulla base di questa interpretazione dell’obbligo di prevenzione ai sensi della Convenzione sul Genocidio bisognerebbe considerare l’esistenza di un implicito divieto di condotta dello Stato. Di conseguenza, viene richiesto agli Stati di prevenire particolari reati terroristici al fine di eliminarne il verificarsi e di assicurare che non vi sia impunità. La sponsorizzazione o il sostegno di uno Stato a favore di un atto terroristico comprometterebbe l’efficacia della conformità ai suoi obblighi<sup>116</sup>.

La responsabilità dello Stato per gli atti di un gruppo terroristico ha però anche altre conseguenze. Nel caso in cui gli atti terroristici di un gruppo armato privato siano adeguatamente attribuibili a uno Stato, ne conseguirà una violazione del suo dovere di non usare la forza armata nelle sue relazioni con altri Stati e lo Stato leso potrà avere una legittima giustificazione per usare la forza armata come auto-difesa sia contro il gruppo terroristico sia contro lo Stato ospitante. La Carta delle Nazioni Unite sancisce infatti un’eccezione al divieto dell’uso della forza all’articolo 51 che:

“Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.”<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> International Court of Justice, *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*, Judgment, par. 166, 2007

<sup>116</sup> T. Kimberley, *Holding States Responsible for Terrorism before the International Court of Justice*, Journal of International Dispute Settlement, 2012

<sup>117</sup> Carta delle Nazioni Unite, art. 51, 1945

Gli Stati possono difendersi senza la necessità di attendere un'autorizzazione del Consiglio, ma sono tenuti in ogni caso a riferire le azioni intraprese al Consiglio di Sicurezza, che può determinare essa stessa la necessità di rispondere in qualche modo. Lo stesso Consiglio ha affermato nel 1992 "the right of all States, in accordance with the Charter of the United Nations and relevant principles of international law, to protect their nationals from acts of international terrorism that constitute threats to international peace and security"<sup>118</sup>. Ha inoltre affermato che:

"In accordance with the principle in Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations, every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts, when such acts involve a threat or use of force"<sup>119</sup>

Un caso recente di un Paese che ha rivendicato il diritto all'autodifesa contro gruppi terroristici è quello degli Stati Uniti dopo l'attentato del 2011. L'America ha infatti notificato al Consiglio di Sicurezza che stava conducendo delle operazioni contro i talebani e Al Qaeda in virtù del diritto previsto dall'articolo 51, trattandosi di un attacco armato. Mentre inizialmente questa risposta al fenomeno terroristico venne sostenuta verbalmente da una serie di Stati, successivamente le operazioni sollevarono delle questioni, in particolare su quali fossero i parametri di questo diritto. Sicuramente nel corso degli anni si è verificata una evoluzione nella comprensione della comunità globale dell'uso della forza dovuta all'emergere di nuove istanze geopolitiche ma gli Stati per questioni etiche condannano in ogni caso la violenza.

## **2.4 I FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE**

Il finanziamento dei gruppi terroristici ha recentemente attirato l'attenzione della comunità giuridica internazionale come uno degli aspetti della lotta multiforme contro il terrorismo internazionale. La maggiore attenzione sulla prevenzione, oltre che sulla repressione, di atti terroristici ha inevitabilmente portato alla realizzazione di strumenti giuridici in grado di eliminare il finanziamento terroristico, visto anche il suo ruolo strategico nel privare le organizzazioni terroristiche dei fondi necessari a svolgere le proprie attività. Inizialmente, il finanziamento era considerato come una sottocategoria del crimine di riciclaggio del denaro e perciò si pensava che

---

<sup>118</sup> U.N. Doc S/731, 47th Sess., 1992

<sup>119</sup> Ibidem

non dovesse essere considerato un'autonoma forma di reato. Gli strumenti per il contrasto erano quindi gli stessi adottati a livello internazionale per la prevenzione e repressione del *money laundering*. Questi due fenomeni necessitano però di una distinzione. La principale differenza tra i due è l'origine dei proventi: mentre nel finanziamento i fondi impiegati sono per lo più leciti ma vengono utilizzati per raggiungere scopi illeciti, nel riciclaggio di denaro vengono utilizzati dei fondi illeciti ma i quali entrano successivamente all'interno dell'economia e dunque assumono legalità. Ma anche gli obiettivi sono diversi: il finanziamento del terrorismo si pone come obiettivo immediato la distribuzione dei fondi raccolti ad utenti finali con la finalità di promuovere una causa che ha natura politica, religiosa o ideologica; viceversa, l'obiettivo dell'attività di riciclaggio è rappresentato dalla massimizzazione di un profitto<sup>120</sup>. Soltanto con la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 la condotta di raccolta e distribuzione delle risorse economiche a favore del terrorismo fu considerata come un'autonoma incriminazione. Nel preambolo di tale Convenzione viene infatti affermato che:

“considerando che il finanziamento del terrorismo è un argomento che preoccupa profondamente l'intera comunità internazionale, notando che il numero e la gravità degli atti di terrorismo internazionale sono in funzione delle risorse finanziarie che i terroristi possono ottenere, notando altresì che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano espressamente il finanziamento del terrorismo, convinti dell'urgente necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra gli Stati in vista dell'elaborazione e dell'adozione di misure efficaci volte a prevenire il finanziamento del terrorismo ed a reprimerlo perseguendo e punendo gli autori<sup>121</sup>”

Va sottolineato però che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva già messo in luce la necessità di una cooperazione tra gli Stati per la prevenzione ed il contrasto del finanziamento del terrorismo. Nella risoluzione 51/210 vengono invitati gli Stati a:

“To take steps to prevent and counteract, through appropriate domestic measures, the financing of terrorists and terrorist organizations, whether such financing is direct or indirect through organizations which also have or claim to have charitable, social or cultural goals or

---

<sup>120</sup> G. Di Vetta, *Nuove Disposizioni Penali di Contrasto al Terrorismo. La Repressione del Circuito di Finanziamento*, 2017

<sup>121</sup> Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo, 1999; Per approfondire: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/303/20130426/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2004-303-20130426-it-pdf-a.pdf>

which are also engaged in unlawful activities such as illicit arms trafficking, drug dealing and racketeering, including the exploitation of persons for purposes of funding terrorist activities, and in particular to consider, where appropriate, adopting regulatory measures to prevent and counteract movements of funds suspected to be intended for terrorist purposes without impeding in any way freedom of legitimate capital movements and to intensify the exchange of information on facts related to terrorism and, in so doing, to avoid the dissemination of inaccurate or unverified information;<sup>122</sup>”

La lotta al terrorismo internazionale ha messo in luce come le organizzazioni terroristiche non necessitino solamente di un legame ideologico tra gli associati, che li spinga a sacrificare la loro stessa vita, ma per fare questo necessitino anche di strumenti in grado di reperire i fondi necessari per la loro attività. Affinché un gruppo terroristico possa esistere è dunque indispensabile una struttura finanziaria che possa coprire le varie spese, come quelle relative al reclutamento, all’addestramento, al trasporto e alle armi. Per fare un esempio più concreto, prima dell’11 settembre Al-Qaeda ha addestrato più di 70.000 persone ed inevitabilmente ha dovuto procurargli un alloggio, del cibo e delle strutture di addestramento. Ovviamente il costo di un attacco varia in base al tipo di attacco che si intende effettuare e al tipo di fattori che si intendono utilizzare<sup>123</sup>.

Il processo di finanziamento del terrorismo comporta varie fasi: il primo passo è quello della raccolta di fondi destinati al sostegno dell’organizzazione terroristica da varie fonti, le quali analizzeremo successivamente; la seconda fase riguarda l’immagazzinamento dei fondi, con la determinazione e pianificazione del loro utilizzo successivo. Solitamente vengono utilizzati mezzi come i conti bancari o altri conti, carte prepagate, prodotti di alto valore (es. petrolio, arte/antichità, prodotti agricoli, metalli preziosi, gemme e veicoli usati), criptovalute; si passa poi allo spostamento dei fondi, il quale avviene solo nelle situazioni di necessità; infine, nella fase finale, si procede all’utilizzo dei fondi per promuovere gli obiettivi dell’organizzazione terroristica (vedi Figura 1)<sup>124</sup>. Alcuni esempi di obiettivi sono: le armi, i media, il reclutamento e la formazione, il sostegno personale e alla famiglia, le attrezzature necessarie alla comunicazione, il trasporto, l’alloggio, la preparazione e la pianificazione della missione. Nel caso di combattenti stranieri invece i fondi verranno utilizzati per servizi di viaggio, passaporti e visti, attrezzature per la sopravvivenza etc.

---

<sup>122</sup> General Assembly, Resolution 51/210, 1997; Per approfondire:<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/65/PDF/N9776165.pdf?OpenElement>

<sup>123</sup> R.E. Bell, *The Confiscation, Forfeiture and Disruption of Terrorist Finances*, Journal of Money Laundering Control, Vol.7, No. 2, 2003

<sup>124</sup> OECD, *Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors*, 2019, <https://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf>

Alcuni di questi usi sono tra l'altro spese quotidiane difficilmente identificabili come legate al terrorismo<sup>125</sup>.

#### 2.4.1 Modalità di finanziamento

Un'analisi dei metodi di finanziamento dei gruppi terroristici e delle risorse finanziarie di supporto alle attività è stata svolta dal Financial Action Task Force (FATF)<sup>126</sup>. Secondo il *Report on Money Laundering Typologies* le organizzazioni terroristiche utilizzano diversi modelli di finanziamento che è possibile dividere in due macro-aree: legali ed illegali<sup>127</sup>.

Il terrorismo è finanziato in gran parte da meccanismi finanziari illegittimi che vanno dalla criminalità su scala ridotta alla criminalità organizzata (es. traffico di droga, armi, esseri umani)<sup>128</sup>. Infatti, alcune organizzazioni terroristiche hanno spesso reti criminali separate per raccogliere fondi. Le organizzazioni terroristiche che occupano vaste aree possono sequestrare i beni finanziari e le risorse naturali di proprietà dello Stato all'interno del territorio sotto il loro controllo. I beni e le risorse non in contanti (ad es. oggetti antichi, petrolio, gas naturale, minerali, metalli preziosi e pietre) devono quindi essere monetizzati tramite vendite segrete o sul mercato nero per fornire fondi per l'uso quotidiano dell'organizzazione terroristica. Tali mercati neri possono operare in gran parte al di fuori dei territori o dei paesi in cui si trovano i terroristi<sup>129</sup>. Per quanto riguarda i gruppi terroristici del Medio Oriente e del Sud America, essi utilizzano per lo più il traffico di droga come fonte di finanziamento<sup>130</sup>. Altri metodi per generare denaro sono il rapimento e la pirateria, ultimamente diventati un vero e proprio *business* lucrativo per i gruppi terroristici. L'organizzazione terroristica ETA<sup>131</sup> ha generato circa 15 milioni di dollari attraverso il rapimento nel 1997<sup>132</sup>. Un ruolo fondamentale ha anche il contrabbando, ovvero il trasporto di prodotti legittimi (come il tabacco o l'alcol) ma che sono soggetti a restrizioni o imposte differenti nel mercato di destinazione rispetto al mercato domestico. Basti pensare ai paesi islamici in cui il consumo di alcol viene vietato per motivi religiosi. Sicuramente un peso fondamentale ha la disposizione geografica, il gruppo

---

<sup>125</sup> Ibidem

<sup>126</sup> Il FAFT è un'organizzazione interdipartimentale istituita nel 1989 dagli Stati del G7 con il compito di suggerire azioni legislative e regolamentari per contrastare il riciclaggio di denaro.

<sup>127</sup> Financial Action Task Force on Money Laundering, *Report on Money Laundering Typologies*, 2002-2003; Per approfondire: [http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002\\_2003\\_ML\\_Typologies\\_ENG.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002_2003_ML_Typologies_ENG.pdf)

<sup>128</sup> Per approfondire: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/financing-terrorism>

<sup>129</sup> OECD, *Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors*, 2019, [www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf](http://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf).

<sup>130</sup> I gruppi terroristici in Colombia generano il 60-90% del loro background finanziario grazie alla droga.

<sup>131</sup> L'organizzazione armata Euskadi Ta Askatasuna fu un'organizzazione terroristica basco-nazionalista separatista d'ispirazione marxista-leninista che aveva come scopo il raggiungimento dell'indipendenza del popolo basco.

<sup>132</sup> N. F. Weisser, *The Effectiveness of the Global Combat against the Financing of Terrorism for Preventing Terrorist Activity*, 2013

terroristico può, infatti, sfruttare a proprio vantaggio le opportunità che i vari paesi gli offrono<sup>133</sup>. Sul Report del Segretariato generale sulla violenza sessuale legata ai conflitti viene poi affermato che: “armed, terrorist and transnational criminal groups directly profit from trafficking, with victims being either abducted or deceived by false promises of lucrative job offers, their dreams of finding safety and opportunity becoming nightmares of sexual slavery and forced prostitution”<sup>134</sup>. L’attività di tratta degli esseri umani non costituisce solo un elemento strategico per soggiogare e controllare le popolazioni vulnerabili, fare propaganda ideologica e sostenere il reclutamento, ma possono anche rappresentare una fonte di profitto. L’ISIS ha in vari casi trasferito con la forza donne prigioniere in luoghi di detenzione, nei quali venivano messe a disposizione per l’acquisto individuale. Il Report del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani ““They came to destroy”: ISIS Crimes Against the Yazidis” mostra proprio questo, focalizzandosi sulle violazioni commesse in Siria e basandosi su 45 interviste con sopravvissuti, leader religiosi, contrabbandieri, attivisti, avvocati, personale medico e giornalisti. L’esempio concreto è quello dell’invasione dell’ISIS in Iraq della regione Sinjar nell’agosto 2014. La regione di Sinjar si trova a nord dell’Iraq ed è la patria della maggior parte degli *yazidi* del mondo, considerati dall’ISIS come infedeli. Dopo l’attacco i terroristi islamici hanno commesso delle vere atrocità nei confronti di questa comunità: donne e bambine sono state vendute e tenute in schiavitù sessuale dai combattenti dell’ISIS, mentre gli uomini sono stati uccisi o costretti a convertirsi o ad arruolarsi. Il Report afferma che:

“Captured Yazidi women and girls are deemed property of ISIS and are openly termed sabaya or slaves. ISIS made eighty percent of the women and girls available to its fighters for individual purchase, the apportioning being drawn directly from religious interpretation. ISIS sells Yazidi women and girls in slave markets, or souk sabaya, or as individual purchases to fighters who come to the holding centres. In some instances, an ISIS fighter might buy a group of Yazidi females in order to take them into rural areas without slave markets where he could sell them individually at a higher price. The remaining twenty percent are held as collective property of ISIS and were distributed in groups to military bases throughout Iraq and Syria. In Syria, Yazidi females have been held at bases in Al-Shaddadi and Tel Hamis in Hasakah; Al-Bab and Minbej in Aleppo; Raqqah and Tabqa cities in Raqqah; Tadmur in Homs; and in various locations including Al-Mayadin and Konica gas fields in Dayr Az-Zawr.”<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Ibidem

<sup>134</sup> Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, pg. 7, 2018

<sup>135</sup> United Nations Human Rights Council, *They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidi*, pg. 12, 2016, [https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/A\\_HRC\\_32\\_CRP.2\\_en.pdf](https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf)

La vendita diretta delle vittime è dunque un metodo redditizio particolarmente utilizzato, ma come abbiamo visto nel caso siriano, i terroristi hanno impiegato la comunità *yazidi* in modi differenti, tant'è che fin da subito hanno proceduto ad una divisione in base al sesso e all'età, in modo da poter sfruttare ognuno di loro per attività differenti. Un esempio è l'uso di queste persone per la costruzione di un tunnel sotto le strade di Mosul<sup>136</sup>.

Solitamente si ritiene che il finanziamento tramite attività criminali sia la fonte finanziaria più importante per il terrorismo. Tuttavia, soprattutto negli ultimi decenni la globalizzazione ha aperto nuovi metodi legittimi di finanziamento. Alcune delle aree di finanziamento descritte da R.E. Bell sono infatti completamente legali. In primo luogo, troviamo i contributi dei simpatizzanti, i quali vengono ricevuti sia con metodi tradizionali che innovativi. I gruppi terroristici devono tuttavia mascherare il vero intento delle campagne *crowdfunding* in modo da evitare attenzioni indesiderate da parte, per esempio, delle autorità pubbliche. I donatori potrebbero dunque non sapere sempre esattamente per quale causa vengono utilizzate le loro donazioni, in quanto vi sono prove che esse abbiano scopi apparentemente legali e caritatevoli anche se poi vengono deviate verso fini terroristici. Attualmente vengono utilizzati per lo più siti internet, essendo questi in grado di raggiungere persone da tutto il mondo<sup>137</sup>. L'origine legittima dei fondi rende difficile individuare quali siano le somme destinate ai terroristi e non permette l'individuazione e la prevenzione di tali attività, dal momento che i sistemi di controllo e di segnalazione antiriciclaggio non vengono attivati a meno che non vi sia un'attività criminale alla fonte. Tuttavia, in questi casi non viene commesso nessun crimine prima che il denaro arrivi nelle mani dei gruppi terroristici e per questo motivo non è possibile identificare transazioni sospette. Oltre agli enti di beneficenza, un ruolo molto importante hanno anche i *front-stores*, che esercitano attività transfrontaliere; questi vengono utilizzati dalle organizzazioni terroristiche come il tramite per il finanziamento del terrorismo attraverso vari tipi di risorse legali, come la sottofatturazione e sovrappatturazione di beni commerciali che consentono l'assegnazione di bilanci nascosti attraverso canali bancari sotterranei<sup>138</sup>. I gruppi terroristici islamici negli ultimi anni hanno dato vita anche ad un sofisticato network di finanziamento che si basa su donazioni da parte di musulmani benestanti ma anche su obblighi religiosi, come la *zakat*. Essa è un'imposta pari almeno al 2.5% della ricchezza accumulata annualmente dai musulmani, la quale viene donata alla comunità bisognosa con l'obiettivo di

---

<sup>136</sup> A. Erickson, *The Islamic State has tunnels everywhere. It's making ISIS much harder to defeat*, 2017 <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/14/the-islamic-state-has-tunnels-everywhere-its-making-them-much-harder-to-defeat/>

<sup>137</sup> R.E. Bell, *The Confiscation, Forfeiture and Disruption of Terrorist Finances*, Journal of Money Laundering Control, Vol.7, No. 2, 2003

<sup>138</sup> A. Bianchi, *Enforcing International Law Norms Against Terrorism*, A. Gardella, *The Fight Against the Financing of Terrorism between Judicial and Regulatory Cooperation*, 2004

“purificare” la propria ricchezza. Si tratta di uno dei cinque pilastri dell’Islam. Essa viene però molto spesso sfruttata dalle organizzazioni terroristiche, vista anche la sua caratteristica principale, cioè di non essere in alcun modo tracciabile<sup>139</sup>. Va poi aggiunto che i gruppi terroristici possono dipendere anche da attività legittime ordinarie, che includono investimenti immobiliari, gestione da parte di terroristi di imprese legali e investimenti in borsa. L’organizzazione di Bin Laden, per esempio, ha investito nella silvicoltura in Turchia, nelle agenzie agricole in Tagikistan, nel commercio di diamanti in Africa e nell’allevamento di struzzi in Kenya<sup>140</sup>. Infine, il finanziamento del terrorismo può derivare dall’assistenza di un governo straniero<sup>141</sup> o dall’assicurazione di una protezione a Stati deboli<sup>142</sup>.

#### ***2.4.2 Hezbollah: l’organizzazione e i suoi finanziamenti***

Prima dell’attacco alle torri gemelle dell’11 settembre 2001, Hezbollah<sup>143</sup> è stata responsabile per più morti americane di qualsiasi altra organizzazione terroristica. Essa riceve da sempre finanziamenti provenienti da sponsorizzazioni statali, reti criminali e dalla rete di droga. Negli anni l’organizzazione ha subito grandi cambiamenti, è passata dall’essere una semplice milizia all’essere un semi-stato a pieno titolo con un’ala politica, un’organizzazione di assistenza sociale, militare e un moderno mezzo di comunicazione. Questa trasformazione è il risultato di centinaia di milioni di dollari di finanziamenti. Il problema principale è che questa organizzazione terroristica ha una certa legittimità a livello internazionale e nazionale dato che detiene effettivamente seggi nel Parlamento libanese.

La sponsorizzazione statale è la maggiore fonte di finanziamento di questa organizzazione terroristica. Hezbollah riceve finanziamenti statali monetari ma anche armi e formazione in particolar modo dalla Siria e dall’Iran. La Siria ha costruito e trasferito per lei i razzi da 220mm usati nell’attacco mortale ad Haifa del 2006; fornisce poi missili anticarro, con i quali Hezbollah è stata, per esempio, in grado di disattivare molti dei veicoli israeliani. Tuttavia, questi tipi di

---

<sup>139</sup> N. F. Weisser, *The Effectiveness of the Global Combat against the Financing of Terrorism for Preventing Terrorist Activity*, 2013

<sup>140</sup> Bin Laden's Money Takes Hidden Paths To Agents of Terror, Washington Post, 2001

<sup>141</sup> R.E. Bell, *The Confiscation, Forfeiture and Disruption of Terrorist Finances*, Journal of Money Laundering Control, Vol.7, No. 2, 2003

<sup>142</sup> N. F. Weisser, *The Effectiveness of the Global Combat against the Financing of Terrorism for Preventing Terrorist Activity*, 2013

<sup>143</sup> Hezbollah è un’organizzazione paramilitare islamista libanese nata nel 1982 durante la guerra civile libanese e successivamente è divenuta anche un partito politico. È stata responsabile per il bombardamento delle caserme di Beirut nel 1983 in cui hanno perso la vita 241 militari americani; per il bombardamento all’ambasciata americana in Libano nel 1983/84 in cui sono rimasti feriti 60 americani; nel 1985 hanno dirottato un volo e ucciso un subacqueo della marina a bordo; negli anni 80 è stata responsabile di vari rapimenti di occidentali in cui i prigionieri venivano catturati e poi uccisi o tenuti in ostaggio; nel 1992 e 1994 Hezbollah ha condotto delle operazioni nel Sud America come bombardamenti all’Ambasciata israeliana e ad un centro comunitario in Argentina; dal 2000 è stato un promotore di attentati suicidi ad Israele.

finanziamenti comportano una sudditanza nei confronti degli Stati Sponsor e per questo motivo Hezbollah ha iniziato a diversificare le modalità di raccolta fondi. Dal momento che l'80% dei libanesi vive fuori dal Libano, si è iniziato a richiedere a molti di questi di inviare denaro a casa per sostenere le loro famiglie o altre organizzazioni, come appunto Hezbollah<sup>144</sup>. Ovviamente i libanesi non inviano denaro ad occhi chiusi, questa organizzazione si impegna a diffondere determinati messaggi attraverso una fitta rete di propaganda in modo da invogliare queste persone a donare soldi per la causa. Alcune donazioni arrivano anche dalla *Tri-Border Area* (TBA) nel Sud America dove vive una grande parte della popolazione araba e libanese. Come possiamo vedere nella figura 2, si tratta del confine condiviso dal Paraguay, Brasile e Argentina.



Figura 1. Mappa della Tri-Border Area (Fonte: The Library of Congress)

Alcuni documenti sequestrati dalla polizia del Paraguay indicavano più di 700 mila dollari trasferiti dalla TBA al Libano. Mentre gran parte del supporto individuale all'organizzazione terroristica libanese viene donato direttamente all'organizzazione per mezzo di corrieri, una larga parte del supporto utilizza le organizzazioni caritative. Esempio emblematico di questo è l'istituzione islamica per l'educazione e l'insegnamento che incanala legittimamente denaro nelle scuole locali, le quali predicano la *jihad* contro l'occidente e reclutano loro stesse persone per Hezbollah<sup>145</sup>. Si può dunque comprendere la difficoltà di intraprendere azioni per contrastare il finanziamento al terrorismo in paesi come il Libano in cui una grande parte della popolazione crede che l'organizzazione sia legittima. Molte volte vengono fatte donazioni senza sapere che quei soldi verranno utilizzati direttamente o indirettamente per sovvenzionare il terrorismo.

<sup>144</sup> M. Freeman, *Financing Terrorism: Case Studies*, 2016

<sup>145</sup> Ibidem

Va inoltre aggiunto che Hezbollah possiede un vero e proprio network criminale globale. Alcune stime effettuate parlano di una generazione di almeno 500 milioni di dollari all'anno grazie alla criminalità e lo spaccio di droga solamente nella TBA<sup>146</sup>.

La questione del finanziamento di Hezbollah risulta dunque molto complicata. È indispensabile una cooperazione a livello internazionale che abbia come scopo principale il sostegno e il riconoscimento del governo legittimo in Libano. Solo attraverso una comprensione da parte della stessa popolazione libanese della natura terroristica di questa organizzazione sarà possibile ridurre i fondi provenienti sia dall'interno dello Stato che dall'esterno.

#### **2.4.3 Strategie di contrasto: dalle sanzioni economiche alle smart sanctions**

Il contrasto al finanziamento del terrorismo risponde all'esigenza di privare le organizzazioni terroristiche della capacità finanziaria di sostenere e condurre operazioni. In questo senso le sanzioni economiche sono spesso il primo e principale strumento utilizzato dai governi per affrontare questioni complesse di politica internazionale. Tuttavia, queste misure hanno degli aspetti problematici dal momento che non colpiscono esclusivamente il governo del Paese, ma hanno gravi conseguenze sulla popolazione civile e sugli Stati terzi che intrattengono relazioni commerciali con lo Stato "sanzionato"<sup>147</sup>. In ragione di ciò, il Consiglio di sicurezza ha iniziato ad adottare delle misure più specifiche in grado di colpire direttamente gli autori degli illeciti. Si tratta delle cosiddette sanzioni intelligenti (*smart sanctions*), la cui gestione è affidata ad un Comitato delle sanzioni creato dallo stesso Consiglio di Sicurezza<sup>148</sup>. Esso si occupa della creazione di una lista di persone fisiche o giuridiche la cui condotta rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza nazionale. Gli Stati possono proporre l'inserimento di determinati nomi all'interno della cosiddetta *blacklist*; non esiste un'unica lista nera attualmente, con riferimento al terrorismo ne abbiamo principalmente due: una che raggruppa i nominativi di individui ed entità affiliate ai gruppi terroristici di al-Qaeda e allo Stato islamico ed un'altra per gli individui affiliati ai talebani. Le sanzioni intelligenti possono consistere nel congelamento dei fondi, nel divieto di entrata o transito attraverso il territorio degli Stati membri, nella sospensione del credito, nel diniego e nella limitazione all'accesso ai mercati finanziari esteri, nell'embargo delle armi e dei beni di lusso, nei divieti di volo, nel diniego di viaggi internazionali, nel diniego di rilascio dei passaporti con riguardo a membri del governo o dell'apparato statale che ha dato origine alla minaccia alla pace. Va tenuto in considerazione che

---

<sup>146</sup> Ibidem

<sup>147</sup> Nel conflitto attuale tra Russia e Ucraina sono state imposte alla Russia varie sanzioni che, tuttavia, hanno avuto come destinatari la stessa popolazione russa, in parte contraria al conflitto e gli Stati terzi che si sono trovati da un giorno all'altro a dover fare a meno delle risorse naturali russe, come il gas naturale.

<sup>148</sup> N. Ronzitti, *Diritto Internazionale*, 2019

solitamente, le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza sono state affiancate da altri gruppi di sanzioni, adottate da organizzazioni regionali.

Il congelamento dei beni (*asset freezing*) è una forma di sanzione finanziaria inclusa nella maggior parte delle principali sanzioni multilaterali attuate dalle Nazioni Unite. In particolare, con la risoluzione 1267 il Consiglio di Sicurezza ha introdotto la procedura di congelamento dei beni e delle risorse economiche detenute da persone collegate alla famosa organizzazione terroristica. Si tratta della prima risoluzione che inaugura la pratica delle *targeted sanctions*. Venne deciso di:

“Freeze funds and other financial resources, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by the Taliban, or by any undertaking owned or controlled by the Taliban, as designated by the Committee established by paragraph 6 below, and ensure that neither they nor any other funds or financial resources so designated are made available, by their nationals or by any persons within their territory, to or for the benefit of the Taliban or any undertaking owned or controlled, directly or indirectly, by the Taliban, except as may be authorized by the Committee on a case-by-case basis on the grounds of humanitarian need;”<sup>149</sup>

Inizialmente non esisteva il meccanismo delle liste, il quale verrà introdotto con la risoluzione 1333 dell'anno successivo. Questa risoluzione è particolarmente importante perché estende le sanzioni anche ad Al-Qaeda e ai suoi associati ed affida formalmente la gestione della lista al Comitato 1267, composto da quindici membri ed istituito con la risoluzione 1267. Successivamente verrà istituito un Comitato per le sanzioni contro il terrorismo in generale attraverso la risoluzione n. 1373/2001, dove viene sancito che tutti gli Stati devono:

“Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;”<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Security Council, Resolution 1267/1999; Per approfondire: <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267>

<sup>150</sup> Security Council, Resolution 1373/2001; Per approfondire: [https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res\\_1373\\_english.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf)

Viene così esteso il congelamento in via generale a tutti quei soggetti sospettati di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche. Questa risoluzione impone poi agli Stati di prevedere il reato di finanziamento di atti terroristici nel proprio ordinamento, di vietare ai propri cittadini di finanziare o sostenere in qualsiasi modo il terrorismo.

Il sistema delle sanzioni prevede anche la cosiddetta *Sunset Clause*, ovvero una clausola che permettere l'eliminazione del proprio nome dalla *blacklist*. Di particolare rilevanza è il caso Kadi, un saudita con dei beni in Svezia che era stato inserito nella lista nera, a causa di presunte connessioni con Osama bin-Laden, e i cui beni vennero congelati da vari Paesi membri delle Nazioni Unite. Egli, negando ogni affiliazione ad Al-Qaeda decise di promuovere ricorso dinanzi a numerose istanze giurisdizionali, incluso il sistema di giustizia dell'Unione Europe, lamentando la violazione del proprio diritto fondamentale ad un processo equo. Con la storica sentenza Kadi (2008), la CGUE accoglie il ricorso ed annulla il regolamento di attuazione delle sanzioni. Dopo ulteriori battaglie legali, il sig. Kadi riesce ad ottenere l'eliminazione del suo nominativo dalla lista del Comitato sanzioni.

## **2.5 CONCLUSIONI**

Lo studio appena effettuato, inerente alla prevenzione e repressione del fenomeno terroristico, ha permesso di comprendere le difficoltà createsi all'interno della comunità internazionale vista l'esclusione del crimine dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. Ciò che risulta evidente dall'analisi effettuata è che il diritto internazionale prevede, nonostante questa lacuna, dei meccanismi specifici di risoluzione ma i quali necessitano inevitabilmente di una cooperazione tra i vari Stati.

Nel capitolo successivo si illustrerà il rapporto che intercorre tra terrorismo e cyberspazio, una realtà nuova che è stata analizzata e studiata da grandissimi esperti e che ci permetterà di comprendere quali sono gli strumenti idonei a poter contrastare il fenomeno. Il mondo continua ad evolversi e per questo anche il diritto deve interfacciarsi con questa trasformazione.

## **CAPITOLO 3 – IL CYBERTERRORISMO**

### **3.1 PREMESSA**

Nel mondo attuale la tecnologia è divenuta un elemento essenziale date le sue peculiarità come la facilità di accesso, la possibilità di connettere individui che vivono in parti opposte del mondo, la velocità del flusso di informazione e la mancanza di regolamentazione. Queste caratteristiche hanno portato molti gruppi terroristici ad utilizzare Internet come mezzo di sostegno e propaganda dei propri atti e della propria ideologia. Nel capitolo si tratterà il fenomeno, sempre più attuale, del cyber terrorismo. In primo luogo, si illustreranno i possibili motivi per i quali il terrorismo ricorre alla rete come strumento indispensabile per i suoi obiettivi. Successivamente, si illustreranno gli strumenti attualmente esistenti per il contrasto al fenomeno del cyber terrorismo.

### **3.2 IL TERRORISMO INTERNAZIONALE E IL SUO RAPPORTO CON IL CYBERSPAZIO**

I gruppi terroristici spesso utilizzano internet per una più efficace realizzazione dei loro scopi. Questo nuovo fenomeno viene denominato cyber terrorismo, definito dalla professoressa di informatica Dorothy Denning come:

“the convergence of cyberspace and terrorism. It refers to unlawful attacks and threats of attacks against computers, networks and the information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of political or social objectives. Further, to qualify as cyberterrorism, an attack should result in violence against persons or property, or at least cause enough harm to generate fear. Attacks that lead to death or bodily injury, explosions, or severe economic loss would be examples. Serious attacks against critical infrastructures could be acts of cyberterrorism, depending on their impact. Attacks that disrupt nonessential services or that are mainly a costly nuisance would not.”<sup>151</sup>

È possibile distinguere diverse motivazioni alla base dell'utilizzo del cyberspazio da parte delle organizzazioni terroristiche come la propaganda, il finanziamento, l'addestramento e la pianificazione.

---

<sup>151</sup> Weimann G., *How Modern Terrorism Uses the Internet*, United States Institute of Peace, Special Report, pg 4, 2004

Tra i maggiori usi di internet troviamo sicuramente la diffusione della propaganda. I contenuti sono solitamente inclusi in riviste, documenti, file audio, video, animazioni, forum, blog etc. ed hanno come scopo la diffusione di messaggi ideologici e la promozione di attività terroristiche. Il vantaggio principale rispetto ai media tradizionali sta nel fatto che nel cyberspazio ognuno ha la possibilità di esprimere la propria opinione o il proprio punto di vista su uno specifico argomento senza filtri. Questo permette ai gruppi terroristici di poter operare senza problemi, ad esempio attraverso la creazione di videogiochi che vadano a simulare atti terroristici con l'obiettivo di stimolare un pubblico "mirato" ad emulare quegli atteggiamenti<sup>152</sup>. Va poi considerato che le piattaforme presenti sulla rete permettono alle organizzazioni terroristiche di pubblicare contenuti, per lo più violenti, i quali hanno la possibilità di diventare virali in poco tempo<sup>153</sup>. Molto spesso le piattaforme sono il luogo nel quale vengono mostrati con orgoglio i traguardi raggiunti, basti pensare alle rivendicazioni di attacchi terroristici su *Twitter*. Esse hanno però anche l'intento di diffondere terrore nella popolazione, rivendicare un attacco significa infatti mostrare al mondo intero che quell'azione, che ha portato alla morte di molte persone innocenti, non è stata un errore<sup>154</sup>. Per esempio, i video giocano un ruolo cruciale nella propaganda poiché mostrano la capacità di un gruppo terroristico di portare a termine operazioni ed agiscono anche come prova per i finanziatori e gli sponsor, andando a dimostrare che il denaro donato è stato ben utilizzato "per la causa"<sup>155</sup>. In questo senso, i social media hanno reso indefinibile il confine tra terrorismo domestico ed internazionale, entrando nelle case di milioni di ascoltatori e spettatori in tutto il mondo.

Il secondo utilizzo del web da parte dei terroristi è quello per la raccolta fondi<sup>156</sup>. Uno dei modi impiegati è quello del finanziamento diretto, vale a dire attraverso l'uso di chat di gruppo, siti web, comunicazioni mirate e mailing di massa per raccogliere donazioni<sup>157</sup>. Altro canale di finanziamento è quello delle organizzazioni di carità, le quali ottengono denaro in modo lecito per poi utilizzarlo a fini terroristici. Ad esempio, i fondi a favore di Hamas sono stati raccolti tramite il

---

<sup>152</sup> Marta Serafini, Dai videogiochi alla realtà virtuale. Così l'ISIS recluta i giovani, *Corriere della Sera*, 2016 ; per approfondire: <https://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/05/12/dai-videogiochi-realta-virtuale-cosi-l-isis-recluta-giovani-52a49340-1862-11e6-a192-aa62c89d5ec1.shtml>

<sup>153</sup> Ogun M.N., Yurtsever S., Aslan A., Elburasi M., *Terrorist Use of Cyber Technology*, vol. 9, pp. 113-128, *Iconat Special Issue 2021*; <https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQELk8SCbp6EnQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1642052271609?e=1648648800&v=beta&t=zdX6d3yHrnAOPMSmGqYuAnvCrTZ4vQhFZcb1S8PEHW> [Ultimo accesso 6/4/2022]

<sup>154</sup> M. Abrahms, N. Beauchamp, J. Mroszczyk, *What Terrorist Leaders Want: A Content Analysis of Terrorist Propaganda Videos*, *Studies in Conflict & Terrorism*, pg. 899-916, 2017

<sup>155</sup> Akhgar, B., A. Staniforth, F. Bosco, *Cyber crime and cyber terrorism investigator's handbook*, 1st edition, 2014

<sup>156</sup> Vedi capitolo precedente per approfondire il finanziamento del terrorismo

<sup>157</sup> Solitamente i destinatari sono persone mirate che hanno delle simpatie verso le organizzazioni terroristiche. Internet permette infatti di poter acquisire informazioni personale di vari individui grazie a ciò che questi pubblicano, ai sondaggi a cui rispondono, alle pagine che seguono. Il lavoro dei gruppi terroristici viene così facilitato e l'invio di e-mail non compromette la sicurezza dell'organizzazione.

sito web di un ente benefico con sede in Texas, la *Holy Land Foundation for Relief and Development* (HLF)<sup>158</sup>.

Internet può essere utilizzato non solo per sollecitare donazioni da simpatizzanti, ma anche per reclutare e mobilitare i sostenitori a svolgere un ruolo più attivo a sostegno di attività o cause terroristiche. Frequentemente il cyberspazio si trasforma in un campo di addestramento virtuale, un vero e proprio manuale online nel quale i futuri attentatori possono trovare informazioni tecniche ed esercitarsi in modo pratico. Le informazioni possono includere video tutorial e manuali che riguardano abilità con le armi da fuoco, tattiche, munizioni e mentalità da combattimento<sup>159</sup>. Solitamente i simpatizzanti del terrorismo vengono attratti attraverso siti di condivisione video, come *Youtube*, dove vengono visualizzati video di attacchi terroristici. Attraverso gli account *Youtube* è poi possibile raggiungere i forum e partecipare, semplicemente inviando una mail agli amministratori. Tuttavia, l'entrata nel forum non basta per essere considerato membro, il nuovo utente dovrà infatti essere testato e valutato sulla base dei risultati ottenuti nelle varie prove. Nel corso del tempo sarà possibile raggiungere livelli di membro più alti, come ad esempio "senior member" ed avere maggiori privilegi. Solitamente, dopo un certo periodo di tempo, uno dei principali amministratori chiede un incontro fisico in modo da poter ulteriormente valutare e approvare quella persona come un buon candidato. A seguito di questa riunione cruciale la nuova recluta verrà introdotta in una rete molto piccola di individui molto radicalizzati attraverso applicazioni come *Skype* o *Paltalk*. In questo luogo al candidato vengono confidate informazioni sensibili, come per esempio dove gli attacchi sono pianificati o quali sono gli obiettivi designati.<sup>160</sup>

La pianificazione e il coordinamento di attacchi terroristici è un altro impiego dello spazio virtuale. Il web permette, infatti, di facilitare la comunicazione in aree geografiche diverse ed inoltre risulta essere un grande raccoglitore di informazioni. La pianificazione può avvenire attraverso lo scambio di informazioni, le quali sono molto spesso nascoste attraverso l'utilizzo della stenografia che include messaggi criptati all'interno di *files* grafici<sup>161</sup>.

In generale, è possibile affermare che la finalità primaria per cui i terroristi hanno iniziato a navigare in rete è quella di guadagnare visibilità ed influenza attraverso la creazione di un clima di terrore, danneggiando le infrastrutture e uccidendo persone. Tuttavia, la finalità che potremmo definire secondaria è quella di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, ovvero mantenere le proprie operazioni e svolgere la propria attività in maniera più efficiente. La rete offre, infatti, vari vantaggi come: la possibilità di effettuare una conversazione anonima con altri terroristi; la maggiore

---

<sup>158</sup> Weimann G., *How Modern Terrorism Uses the Internet*, United States Institute of Peace, Special Report, 2004

<sup>159</sup> Vacca J.R., *Online Terrorist Propaganda, Recruitment and Radicalization*, 2020

<sup>160</sup> Akhgar, B., A. Staniforth, F. Bosco, *Cyber crime and cyber terrorism investigator's handbook*, 1st edition, 2014

<sup>161</sup> Donnari A., *Terroristi e Internet*, Centro militare Studi Strategici, 2004; [https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IIPeriodico\\_AnniPrecedenti/Documents/WWWTERRORNET - Terroristi e Internet.pdf](https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IIPeriodico_AnniPrecedenti/Documents/WWWTERRORNET - Terroristi e Internet.pdf) [Ultimo accesso 6/4/2022]

tutela della sicurezza personale rispetto agli attacchi fisici; un più facile accesso ai dati online sugli obiettivi; il basso costo; disponibilità di molti strumenti per gli attacchi; una richiesta di esperienza molto bassa; collegamento con il pubblico di tutto il mondo; raggiungere facilmente gli obiettivi connessi alla rete.<sup>162</sup>

### 3.2.1 I cyberattacks

Il concetto di attacco informatico è relativamente moderno e comprende una vasta gamma di attività nefaste che possono essere svolte sfruttando le capacità di sofisticate tecnologie di informazione e comunicazione disponibili oggi. Internet può quindi essere usato come una vera e propria arma nelle mani dei terroristi tramite l'uso di tecniche di hackeraggio informatico, ad esempio per causare danni materiali ed economici attraverso l'interruzione di sistemi di sicurezza, di comunicazione, di forniture, dei trasporti pubblici e degli impianti militari. Per i terroristi moderni l'uso del cyberspazio è molto attraente perché è praticamente a costo zero, basta avere una connessione Internet, determinati software, virus ed un PC connesso a rete<sup>163</sup>.

Secondo il Center for Study of Terrorism and Irregular Warfare at Naval Postgraduate School in Monterey, in California, le capacità di cyber terrorismo possono essere raggruppate in tre categorie principali: semplice-non strutturato, che riguarda la capacità di condurre *hack* di base contro i singoli sistemi, utilizzando strumenti creati da persone. L'organizzazione in questione ha capacità di apprendimento limitata, possiede poca analisi del target, così come basse competenze di comando e controllo; avanzato-strutturato, che riguarda la capacità di compiere attacchi più sofisticati contro più sistemi o reti e, eventualmente, di modificare o creare strumenti di *hacking* di base. L'analisi del target posseduta dall'organizzazione è elementare, così come le competenze di comando e controllo, mentre la capacità di apprendimento è modesta; complesso-coordinato, in cui gli attacchi sono coordinati ed in grado di causare interruzioni di massa anche contro difese integrate ed eterogenee. L'organizzazione terroristica ha le capacità per creare sofisticati strumenti di *hacking* ed inoltre è altamente in grado di condurre un'analisi del target e di assumere il comando e il controllo dell'operazione. Possiedono una capacità di apprendimento avanzata.<sup>164</sup>

Il primissimo passo per il compimento di un reato cibernetico è spesso l'accesso illegale di un sistema informatico su Internet, chiamato accesso non autorizzato, seguito dalla successiva scelta del metodo da utilizzare. Infatti, terroristi effettuano i propri attacchi utilizzando vari metodi, i quali

---

<sup>162</sup> N.K. Kadir, Judhariksawan, Maskun, *Terrorism and Cyberspace: A Phenomenon of Cyber-Terrorism as Transnational Crimes*, 2019

<sup>163</sup> Zinchenko O., *Cyberattacks as a Tool of Destructive Influence of Cyberterrorism*, International Journal of Science, Technology and Society. Vol. 10, No. 2, pp. 23-26, 2022; doi: 10.11648/j.ijsts.20221002.11

<sup>164</sup> E. D. Dorothy, *Cyber terrorism*, Testimony before the Special Oversight Panel on Committee on Armed Services US House of Representatives, 2000

includono tutti l'accesso non autorizzato. Esempi sono: gli attacchi *denial of service*, gli attacchi di intrusione, i *trojans* e la crittografia.

Gli attacchi di negazione di servizio o DoS hanno l'obiettivo di sovraccaricare la larghezza di banda o le capacità di un target informatico, bombardandolo di richieste in modo da rallentare o addirittura bloccare il traffico. In questo modo il servizio smette di funzionare poiché non riesce a rispondere, dato l'elevato numero, alle varie richieste. Solitamente questi tipi di attacchi sono "distribuiti" poiché un singolo utente, da solo, non potrebbe causare gravi danni; viene utilizzato un *botnet*, cioè una rete di macchine che sono state infettate precedentemente con virus contratti all'apertura di mail o durante download, controllate a distanza, che effettuano attacchi contro un unico bersaglio<sup>165</sup>. Si tratta di *zombies* controllati che permettono di alterare le informazioni, modificare i programmi, ottenere password e monitorare quali informazioni vengono memorizzate<sup>166</sup>. Ad esempio, nel 1998 un'organizzazione di guerriglia terroristica ha inondato le ambasciate dello Sri Lanka con 800 e-mail al giorno per un periodo di due settimane. Il messaggio era sempre lo stesso: "We are the Internet Black Tigers and we're doing this to interrupt your communications"<sup>167</sup>.

Gli attacchi di intrusione si basano invece sull'utilizzo di *malwares*, come ad esempio il sofisticato Stuxnet<sup>168</sup>, che una volta infettato un PC, utilizza tutti i mezzi per diffonderlo ad altri PC attraverso le reti locali<sup>169</sup>. Il *malware* solitamente permette all'ideatore di prendere il controllo del computer infetto e di accedere ai file contenuti in esso. A livello terroristico, il *malware* può essere utilizzato, per esempio, per consentire l'accesso di attori malintenzionati ad un sito web, server o rete per ottenere la carta di credito o altre informazioni riservate, o danneggiare la cyberinfrastruttura di istituzioni pubbliche o private<sup>170</sup>.

Un altro tipo di attacco è quello dei *trojans*, programmi che pretendono di fare una cosa mentre ne stanno facendo un'altra completamente differente. Possiamo distinguere diversi tipi di *trojans*: di amministrazione remota, i quali permettono ad un hacker di accedere all'hard disk della vittima e di svolgere varie funzioni sul suo computer (ad esempio, copiare file, spegnere il computer etc...); i *trojans* password, i quali rubano le password dal computer della vittima e le inviano a colui che ha svolto l'attacco o all'autore del *trojan*; *trojans* che elevano privilegi, vengono usati per

---

<sup>165</sup> Rid T., *Cyber War Will Not Take Place*, *Journal of Strategic Studies*, 2012; <http://dx.doi.org/10.1080/01402390.2011.608939> [Ultimo accesso 6/4/2022]

<sup>166</sup> P. M. Tehrani, *Cyberterrorism: The Legal And Enforcement Issues*, World Scientific Publishing Company, 2017; per approfondire: <https://www.perlego.com/book/853357/cyberterrorism-the-legal-and-enforcement-issues-pdf>

<sup>167</sup> Janczewski L.J., Colarik A.M., *Cyber Warfare and Cyber Terrorisme*, 2008.

<sup>168</sup> Stuxnet si distingue dai *malwares* tipici per le sue dimensioni e la sua complessità. Utilizzava, infatti, due certificati digitali rubati e multipli attacchi 0-day (solitamente un malware tipico contiene al massimo uno 0-day).

<sup>169</sup> Chen,T.,M., *Cyberterrorism After Stuxnet*, Strategic Studies Institute, US Army War College, 2014; <http://www.jstor.org/stable/resrep11324> [Ultimo accesso 6/4/2022]

<sup>170</sup> Report by UNICRI and UNCCT, *Algorithms and Terrorism: The Malicious Use of Artificial Intelligence for Terrorist Purposes*, 2021.

ingannare l'amministrazione del sistema. Possono essere legati ad un'utilità di sistema comune o fingere di essere qualcosa di innocuo o persino attraente. Una volta attivato, il *trojan* darà all'attaccante più privilegi sul sistema; i key loggers, i quali registrano tutte le sequenze di tasti premute dalla vittima sulla tastiera, comprese le password, salvandole in un file o in una mail che viene inviata una volta ogni tanto all'attaccante; i *trojans* distruttivi, questi possono distruggere completamente l'hard drive della vittima, crittografare o confondere file importanti.

Infine, una tendenza allarmante che sta emergendo al giorno d'oggi è la crittografia. Attraverso questo metodo è infatti molto difficile essere scoperti poiché la decodificazione delle informazioni potrebbe essere un processo molto lungo<sup>171</sup>.

### **3.3 STRUMENTI DI CONTRASTO AL CYBER TERRORISMO**

Il fenomeno terroristico, acquisendo una rilevanza internazionale, ha reso non più differibile lo sviluppo di una strategia di sicurezza in grado di adeguarsi alle diverse dimensioni in cui esso può articolarsi. Infatti, visto il forte legame esistente tra attività terroristiche ed Internet e la conseguente forte preoccupazione, la comunità internazionale ha tentato nell'ultimo periodo di disciplinare la questione domandandosi in primo ruolo se esso potesse o meno essere considerato un crimine internazionale. È necessario considerare che, vista la natura internazionale del cyber terrorismo, le normative locali da sole non sono in grado di difendere da tali attacchi ma possono avere un ruolo fondamentale. Tuttavia, viene richiesta una risposta transnazionale, e pertanto, un paese attaccato invocherà il diritto internazionale per chiedere giustizia per qualsiasi danno causato, attraverso l'esercizio della giurisdizione universale.

#### ***3.3.1 L'illeceità dei cyber attacchi secondo il diritto internazionale***

Il diritto internazionale non prevede disposizioni specifiche che regolamentino il cyber terrorismo dal momento che si tratta di un fenomeno nuovo e che permangono tutti quei problemi relativi ad una disciplina internazionale del terrorismo.

Tuttavia, molti studiosi si sono interessati al legame esistente tra cyber attacchi e il principio di proibizione della forza contenuto nell'articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite. Bisogna quindi chiedersi se un attacco cibernetico possa considerarsi "uso della forza" oppure no per il diritto internazionale. La scelta di non accostare il termine "armata" accanto alla forza spinge a considerarla con un campo di applicazione più ampio. Allo stesso tempo il preambolo, che dovrebbe contenere i

---

<sup>171</sup> R. Nagpal, *Cyber Terrorism in the Context of Globalization*, II World Congress on Informatics and Law Madrid, Spain, 2002; per approfondire: [https://www.academia.edu/1847384/Cyber\\_terrorism\\_in\\_the\\_context\\_of\\_globalization](https://www.academia.edu/1847384/Cyber_terrorism_in_the_context_of_globalization)

principi generali e le aspirazioni, afferma che uno degli obiettivi delle Nazioni Unite è di: “assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune”. Andando ad analizzare i lavori preparatori della Carta possiamo però vedere come alcuni Stati hanno proposto di includere nel testo la coercizione economica, quindi di dare una interpretazione più ampia al concetto di forza. La Corte internazionale si è però spesso espressa su questa questione, in particolar modo nella sentenza sulle Attività militari e paramilitari in Nicaragua ha affermato che: “it will be necessary to distinguish the most grave forms of the use of force (those constituting an armed attack) from other less grave forms”<sup>172</sup>. Ha poi precisato nel caso della sentenza sulla liceità della minaccia o dell’impiego di armi nucleari che, il divieto dell’uso della forza ha una valenza “regardless of the weapons employed”<sup>173</sup>. Quest’ultima sentenza analizzata sembrerebbe risolvere la questione, poiché la qualifica di “uso della forza” è indipendente dal tipo di armi che vengono impiegate, anche l’utilizzo di armi informatiche sembrerebbe costituire un uso della forza. Rimane tuttavia imprescindibile un’analisi specifica del caso per comprendere se si debba o meno considerare l’attacco nel cyber spazio contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, la sentenza aggiunge un elemento importante, affermando che:

“The Court sees no reason to deny that, in customary law, the prohibition of armed attacks may apply to the sending by a State of armed bands to the territory of another State, if such an operation, because of its scale and effects, would have been classified as an armed attack rather than as a mere frontier incident had it been carried out by regular armed forces.”<sup>174</sup>

Di conseguenza, un’operazione cibernetica costituisce un uso della forza quando la sua portata e i suoi effetti sono paragonabili alle operazioni non cibernetiche<sup>175</sup>. Rimane tuttavia irrisolta la questione su quali azioni, che non siano un attacco armato, possano costituire un uso della forza. Data questa mancanza di chiarezza, il Gruppo internazionale di esperti ha adottato un approccio che cerca di valutare la probabilità che gli Stati definiscano un’operazione cibernetica come un uso della forza. I fattori<sup>176</sup> che gli Stati terranno in considerazione saranno: la gravità, poiché le conseguenze che scaturiscono da un atto possono essere molto diverse in termini di portata, durata e intensità. In generale è possibile affermare che più le conseguenze incidono sugli interessi nazionali critici, più

---

<sup>172</sup> International Court of Justice, *Case Nicaragua v. USA*, par. 191, Judgment of 27 June 1986; per approfondire: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf> [Ultimo accesso 6/4/2022]

<sup>173</sup> International Court of Justice, *Legality of the Treat or Use of Nuclear Weapon*, par. 39, Advisory Opinion of 8 July 1996; per approfondire: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf> [Ultimo accesso 6/4/2022]

<sup>174</sup> International Court of Justice, *Case Nicaragua v. USA*, par. 195, Judgment of 27 June 1986

<sup>175</sup> International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, *Tallinn Manual 2.0 On The International Law Applicable To Cyber Operations*, 2017

<sup>176</sup> Non si tratta di criteri formali

contribuiranno alla rappresentazione di un'operazione cibernetica come un uso della forza; l'immediatezza, infatti quanto prima si manifestano le conseguenze, tanto meno gli Stati avranno l'opportunità di cercare una soluzione pacifica di controversia; il carattere diretto, vale a dire che le probabilità che gli Stati ritengano l'attore in violazione del divieto dell'uso della forza saranno tanto minori quanto maggiore è l'attenuazione tra l'atto iniziale e le sue conseguenze; invasività, che si riferisce al grado di intrusione nello Stato destinatario o nei suoi sistemi informatici, il quale è in contrasto con gli interessi di tale Stato. Di norma, più è sicuro un sistema informatico mirato, maggiore è la preoccupazione per la sua penetrazione. Inoltre, le operazioni cibernetiche che si rivolgono specificamente al nome di dominio di un particolare Stato o di un particolare organo possono, per questo motivo, essere considerate più invasive di quelle dirette a estensioni di dominio non specifiche di Stato, come '.com'; la misurabilità degli effetti, dal momento che più quantificabile e identificabile è un insieme di conseguenze, più facile sarà per uno Stato valutare se l'operazione cibernetica in questione abbia raggiunto il livello di un uso della forza; il carattere militare, il quale aumenta la probabilità di caratterizzazione come uso della forza; il coinvolgimento dello Stato, il quale può essere diretto oppure periferico. Più è chiaro e stretto il nesso tra lo Stato e le operazioni cibernetiche, più è probabile che altri Stati li definiranno come usi di forza da parte di tale Stato; infine, la presunzione di legalità, la quale rende meno probabile che tali atti siano considerati dagli Stati come usi della forza<sup>177</sup>. Ovviamente l'elenco non è esaustivo.

Altra possibilità è quella di considerare questi attacchi come contrari al principio di non intervento, dal momento che il cyber spazio offre agli Stati opportunità di intervento negli affari interni o esteri di altri Stati, grazie alla crescente connettività a livello globale e alla crescente dipendenza degli Stati dalle tecnologie dell'informazione<sup>178</sup>. La presente norma consuetudinaria riguarda per lo più due situazioni, quando lo Stato interviene negli affari di un altro Stato utilizzando operazioni informatiche che, ad esempio, vadano a modificare a distanza le schede elettroniche e quindi a manipolare un'elezione; ma anche quando lo Stato interviene senza l'utilizzo di mezzi informatici ma in attività informatiche connesse agli affari interni o esterni di un altro Stato<sup>179</sup>. Russell Buchan mette, infatti, in evidenza come molti studiosi non hanno considerato ancora questo principio come un valido strumento giuridico nelle mani degli Stati che potrebbe proteggerli dagli attacchi informatici che, pur non provocando danni fisici, producono comunque effetti nocivi<sup>180</sup>. Questa mancata considerazione poggia sulla definizione che è stata tradizionalmente attribuita al concetto giuridico di sovranità statale, la quale la lega all'idea di territorialità fisica. Da questo si

---

<sup>177</sup> International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, *Tallinn Manual 2.0 On The International Law Applicable To Cyber Operations*, 2017

<sup>178</sup> Ibidem

<sup>179</sup> Ibidem

<sup>180</sup> R. Buchan, *Cyber Attacks: Unlawful Uses of Force or Prohibited Interventions?*, 2012.

deduce che un intervento di tipo illegale è possibile solo se è stato il territorio fisico dello Stato. Ma se non fosse così? Buchan si interroga proprio riguardo a questo, dal momento che il cyberspazio è un ambiente fittizio ma che dovrebbe essere incluso nella stessa definizione di sovranità. Se l'ipotesi dello studioso venisse accettata, allora un intervento non autorizzato nel dominio virtuale di un altro Stato sarà considerato un intervento illegale nella sovranità di uno Stato<sup>181</sup>. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge una condizione indispensabile affinché si possa considerare un atto illecito perché contrario al principio di non intervento, viene infatti affermato che:

“A prohibited intervention must accordingly be one bearing on matters in which each State is permitted, by the principle of State sovereignty to decide freely. One of these is the choice of a political, economic, social and cultural system, and the formulation of foreign policy. Intervention is wrongful when it uses methods of coercion in regard to such choices, which must remain free ones.”<sup>182</sup>

L'elemento essenziale è che l'esercizio della coercizione deve riguardare una scelta che lo Stato vittima deve liberamente determinare, ad esempio nei casi in cui viene obbligato lo Stato a cambiare tipo di politica. Se, ad esempio, consideriamo una situazione in cui uno Stato ha due lingue ufficiali, una parlata dalla maggioranza della popolazione ed una da gruppi etnici militari, ed un giorno decide di far decidere attraverso referendum quale sarà la lingua ufficiale del paese. I risultati decretano la vittoria della lingua maggioritaria ma uno Stato confinante, la cui popolazione è prevalentemente dello stesso background etnico della minoranza del primo Stato, intraprende operazioni DoS contro i principali siti governativi. Essi appaiono esclusivamente in quella che è ora la lingua ufficiale con l'obiettivo di costringere il governo a invertire la sua decisione e mantenere i siti web in entrambe le lingue. Tuttavia, poiché la politica linguistica di uno Stato in questa situazione è una questione di affari interni, le operazioni coercitive cibernetiche equivalgono a un intervento proibito<sup>183</sup>. A questo proposito è importante citare la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati del 1970 che afferma che:

“No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal and external affairs of any other States. Consequently, armed

---

<sup>181</sup> Ibidem

<sup>182</sup> International Court of Justice, *Case Nicaragua v. USA*, par. 191, Judgment of 27 June 1986; per approfondire: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf> [Ultimo accesso 6/4/2022]

<sup>183</sup> International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, *Tallinn Manual 2.0 On The International Law Applicable To Cyber Operations*, 2017

intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.<sup>184</sup>”

La Dichiarazione continua sottolineando con nessuno Stato possa utilizzare o promuovere l’uso di qualsiasi tipo di misura che abbia lo scopo di costringere un altro Stato a subordinare i propri diritti sovrani. Anche qui rimane l’elemento della scelta e della coercizione<sup>185</sup>. È però chiaro che alcune operazioni cibernetiche intese a costringere un altro Stato a rispettare i suoi obblighi giuridici internazionali sono escluse dal campo di applicazione della presente regola<sup>186</sup>. Va notato tuttavia che, non esistono fino ad ora disposizioni o pratiche comuni che dimostrino l’applicazione del principio di non intervento agli attori non statali. Partendo dal presupposto che, la maggior parte delle volte, le organizzazioni terroristiche non sono identificabili in Stati, o perché esterne o perché non riconosciute come tali, permane una grande difficoltà nel disciplinare legalmente il cyber terrorismo.

### ***3.3.2 Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online***

La recente crescita del terrorismo ha sollevato le preoccupazioni di molti Stati, dal momento che esso porta ad una perdita di sicurezza nella comunità e ad una riduzione dell’autorità del governo come organismo che dovrebbe fornire protezione e sicurezza alla società.<sup>187</sup>

In particolar modo, l’Unione europea, prendendo atto della particolare gravità della diffusione di contenuti terroristici online, i quali si sono dimostrati determinanti nel radicalizzare ed ispirare gli attacchi dei cosiddetti lupi solitari, ha deciso di approvare un regolamento<sup>188</sup> per contrastare il fenomeno. Il regolamento in questione ha l’intento di contrastare l’utilizzo illecito di internet a fini di reclutamento, sostegno e celebrazione delle attività terroristiche, attraverso la riduzione della presenza di materiale propagandistico di carattere terroristico on line. È così emersa l’idea di una responsabilità sociale delle stesse piattaforme online, le quali dovrebbero proteggere i propri utenti dall’esposizione di contenuti terroristici e contribuire alla sicurezza pubblica.

---

<sup>184</sup> General Assembly, *Declaration On Principles Of International Law Friendly Relations And Co-Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations*, 1970

<sup>185</sup> Ibidem

<sup>186</sup> International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, *Tallinn Manual 2.0 On The International Law Applicable To Cyber Operations*, 2017

<sup>187</sup> A. M. Magassing, *Legal Analysis of Crime Terrorism and Counter Terrorism Strategy*, International Journal of Advanced Research (IJAR), 2017

<sup>188</sup> Il regolamento è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri.

Il regolamento europeo 784/2021 definisce le responsabilità degli Stati membri e gli obblighi degli hosting. In particolare, i servizi di *hosting* hanno l'obbligo di individuare e rimuovere i contenuti terroristici online dalle loro piattaforme, l'articolo 3 afferma che:

“I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o disabilitano l'accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri il prima possibile e in ogni caso entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione”<sup>189</sup>. E sono proprio gli Stati membri a dover emettere un ordine di rimozione di tali contenuti che deve contenere: “i dati identificativi dell'autorità competente che emette l'ordine di rimozione”, “la motivazione, sufficientemente dettagliata”, “un indirizzo URL esatto”, “un riferimento al regolamento come base giuridica”, “la data, l'ora e la firma elettronica dell'autorità competente”, “informazioni...sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti, ivi comprese informazioni sul ricorso all'autorità competente, il ricorso a un organo giurisdizionale nonché sui termini per il ricorso” ed infine “ove necessario e proporzionato, la decisione di non divulgare informazioni sulla rimozione o sulla disabilitazione dell'accesso ai contenuti terroristici”<sup>190</sup>. Inoltre, il regolamento stabilisce anche una necessità di cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e l'EUROPOL. Tuttavia, il regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, la quale prevedeva che gli Stati membri non possano imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Rimane dunque controverso se in capo agli ISP ci sia un'imposizione oppure no.

Questo regolamento è stato però al centro di un forte dibattito, anche prima della votazione in Parlamento della proposta di adozione. Varie organizzazioni della società civile redissero una lettera aperta che aveva l'obiettivo di evidenziare le criticità del regolamento ed esortare i deputati europei a votare contro<sup>191</sup>. Reputavano infatti la normativa molto pericolosa, dal momento che prevedeva un ruolo di identificazione e selezione da parte degli algoritmi dei contenuti. Questo spaventava poiché avrebbe significato limitare la libertà di parola attraverso dei sistemi automatizzati. Inoltre, viene evidenziato che:

“The proposal calls on Member States to designate at their discretion “national competent authorities” that are vested with the powers to implement the Regulation’s measures, notably the issuance of removal orders. While the proposal states that these authorities must be objective, non-discriminatory, and rights-respecting, we nevertheless believe that only courts

---

<sup>189</sup> Parlamento Europeo e Consiglio, *Regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online*, art.3, 2021

<sup>190</sup> Ibidem

<sup>191</sup> La lettera aperta è visionabile al sito: [https://edri.org/wp-content/uploads/2021/04/MEPs\\_TERREG\\_Letter\\_EN.pdf](https://edri.org/wp-content/uploads/2021/04/MEPs_TERREG_Letter_EN.pdf)

or independent administrative authorities subject to judicial review should have a mandate to issue removal orders.”<sup>192</sup>

Aggiunge poi che in questo modo ogni Stato membro potrebbe estendere la propria giurisdizione di esecuzione al di là del proprio territorio senza nessun tipo di controllo giurisdizionale preventivo e senza considerare i diritti delle persone fisiche.

Il regolamento 2021/784 si applicherà a decorrere dal 7 giugno 2022, ma viste le critiche mosse da diverse organizzazioni di protezione dei diritti dei cittadini come *Amnesty International*, *Ligue des Droits Humains* e *Global Forum for Media Development*, probabilmente potrebbe essere contestata davanti alla Corte di giustizia dell’UE. Nonostante questo, possiamo affermare che l’esistenza di questo regolamento ci indica come l’Unione Europea stia facendo dei grossi passi in avanti per cercare di disciplinare il mondo cyber, anche se ovviamente il compito è molto arduo da portare avanti viste le forti contraddizioni in tema di diritti.

### 3.3.3 Il ruolo delle Nazioni Unite

Attualmente non esistono trattati specifici sul cyber terrorismo, dal momento che si dovrebbe far riferimento a quelli generali sul terrorismo.

Tuttavia, nel settembre 2006 le Nazioni Unite hanno adottato uno strumento globale, la *Global Counter Terrorism Strategy*, che viene riesaminata ogni due anni. Essa è composta da quattro pilastri: affrontare le condizioni favorevoli alla diffusione del terrorismo; misure di prevenzione e lotta al terrorismo; misure per rafforzare le capacità degli Stati di prevenire e combattere il terrorismo e di rafforzare il ruolo delle NU a tal riguardo; misure volte a garantire il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto quale base fondamentale della lotta contro il terrorismo. Specificatamente mette in luce che le Nazioni Unite intendono intraprendere varie misure per contrastare il fenomeno, come ad esempio negare ai terroristi l’accesso ai mezzi per effettuare i loro attacchi. L’obiettivo è infatti quello di:

- “(a) Coordinate efforts at the international and regional levels to counter terrorism in all its forms and manifestations on the Internet
- (b) Use the Internet as a tool for countering the spread of terrorism, while recognizing that States may require assistance in this regard”<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Ibidem

<sup>193</sup> General Assembly, *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, 2006; per approfondire: [https://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/60/288](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288) [Ultimo accesso 7/4/2022]

Inoltre, con la risoluzione 66/178 l'Assemblea Generale ha chiesto all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) di continuare a sviluppare conoscenze giuridiche nel settore della lotta contro il terrorismo e fornire assistenza agli Stati Membri anche riguardo all'uso di Internet a fini terroristici<sup>194</sup>. L'UNODC ha così avviato lo sviluppo di un nuovo strumento di assistenza tecnica, *The use of the Internet for Terrorist Purposes*, in collaborazione con la Task Force antiterrorismo delle Nazioni Unite (CTITF). Per lo sviluppo della pubblicazione si sono tenute due riunioni di gruppi di esperti tra il 2011 ed il 2012 a Vienna, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti degli Stati membri e le istituzioni. Si tratta di un documento di estrema importanza poiché fornisce una panoramica delle buone pratiche giuridiche applicabili identificabili nello svolgimento di indagini, nella raccolta delle prove e nel perseguimento penale di tali casi, esplorando al contempo le potenziali opportunità di rafforzare la cooperazione tra Stati e con il settore privato.

### **3.3.4 La cyber defence della NATO come mezzo di contrasto**

La cyber defence è un meccanismo di difesa informatica che prevede la risposta alle azioni illecite nel cyber spazio, la protezione delle infrastrutture critiche e la garanzia delle informazioni per le infrastrutture critiche, le organizzazioni e le entità governative. L'obiettivo primario è quello di evitare che nessuna infrastruttura o informazione venga manomessa; pertanto, si cerca di limitare gli effetti dei *cyber attacks*<sup>195</sup>. Nel tempo molte organizzazioni e Paesi si sono resi conto dell'estrema necessità di attuare strategie di difesa informatica.

La NATO ha approvato la sua prima politica di difesa informatica nel gennaio 2008, a seguito degli attacchi informatici contro le istituzioni pubbliche dell'Estonia dell'anno precedente. Si è così arrivati alla creazione di una *cyber defence policy* che avrebbe lo scopo di proteggere la NATO da eventuali attacchi informatici. Viene stabilito che la difesa cibernetica è parte del mandato principale dell'Alleanza di difesa collettiva e conferma che il diritto internazionale si applica anche nel cyber spazio. La policy prevede anche delle procedure di assistenza ai Paesi alleati in risposta ai *cyber attacks* e l'integrazione della cyber difesa nella pianificazione operativa. Vengono inoltre definiti i modi per portare avanti le attività di sensibilizzazione, istruzione, formazione ed esercizio, e vengono incoraggiati ulteriori progressi in varie iniziative di cooperazione, comprese quelle con i paesi partner e le organizzazioni internazionali<sup>196</sup>. È poi necessario evidenziare come,

---

<sup>194</sup> General Assembly, *Resolution 66/178*, 2011

<sup>195</sup> M. Papathanasaki, G. Dimitriou, L. Maglaras, I. Vasileiou, H. Janicke, *From Cyber Terrorism to Cyber Peacekeeping: Are we there yet?*, 2020; Per approfondire: <https://doi.org/10.1145/1122445.1122456> [ultimo accesso 11/04/2022]

<sup>196</sup> North Atlantic Treaty Organization, *NATO Policy on Cyber Defence*, 2016; per approfondire: [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/pdf\\_2016\\_07/20160627\\_1607-factsheet-cyber-defence-en.pdf](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-cyber-defence-en.pdf)

successivamente a questo documento, durante il summit di Varsavia il cyberspazio sia stato riconosciuto come dominio operativo, oltre all'aria, alla terra e al mare, un passo importantissimo in quanto consente all'Alleanza di proteggere meglio le sue missioni e le sue operazioni, con maggiore attenzione all'addestramento e alla pianificazione militare. Infine, l'ultimo documento a riguardo è stato un comunicato di luglio 2021 in cui è stata approvata una nuova *cyber defence policy* denominata *comprehensive*. Viene affermato che:

“Reaffirming NATO’s defensive mandate, the Alliance is determined to employ the full range of capabilities at all times to actively deter, defend against, and counter the full spectrum of cyber threats, including those conducted as part of hybrid campaigns, in accordance with international law.... Allies recognise that the impact of significant malicious cumulative cyber activities might, in certain circumstances, be considered as amounting to an armed attack.... We will make greater use of NATO as a platform for political consultation among Allies, sharing concerns about malicious cyber activities, and exchanging national approaches and responses, as well as considering possible collective responses. If necessary, we will impose costs on those who harm us. Our response need not be restricted to the cyber domain.”<sup>197</sup>

Affermare che la risposta ad un attacco cibernetico non debba provenire dallo stesso ambito ci dà prova di come la NATO sia progredita sempre di più nel corso degli anni. Essa è infatti arrivata a considerare i cyber attacks come attacchi armati, il che significa attribuire ad essi una gravità uguale a qualsiasi altro attacco. Nonostante ci siano ancora dubbi all'interno della Comunità internazionale su come disciplinare questo fenomeno, l'Alleanza Atlantica ha aperto la strada, dimostrando di saper guardare al futuro con la giusta ottica.

### 3.4 CONCLUSIONI

In questo capitolo abbiamo è stato analizzato il fenomeno del cyber terrorismo, andando a vedere i motivi del cambiamento del *modus operandi* dei terroristi e cercando di immaginare possibili strumenti di contrasto. È ben visibile come l'imprevedibilità del fenomeno abbia giocato un ruolo fondamentale. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il terrorismo, grazie alle tecnologie digitali e all'uso delle reti informatiche, potesse espandere la sua capacità di reclutamento e la sua forza letale. Questo ha portato a delle lacune normative molto importante, le quali non derivano

---

<sup>197</sup> Brussels Summit Communiqué issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council, par. 32, 2021

tuttavia solo dalla modernità del fenomeno ma si ricollegano al problema, spiegato nei capitoli precedenti, della mancanza di una definizione generale di terrorismo. Nonostante ciò, le Nazioni Unite stanno cercando di colmare queste lacune, anche se i più grandi progressi all'interno di questo ambito li abbiamo grazie all'arduo lavoro fatto in sede europea.

## CONCLUSIONI

Questa tesi si proponeva di indagare sul fenomeno terroristico e sulle varie strategie adottate dalla Comunità Internazionale per contrastarlo. La difficoltà della lotta al terrorismo risiede principalmente nell'incapacità degli Stati di riuscire a trovare un accordo su una definizione generale. Questa incapacità è dovuta principalmente ad una contraddizione sulla stessa percezione del terrorismo, alla presenza di una forte ideologia alla base, alla mancanza di un *opinio iuris* su quale sia l'elemento oggettivo e quale l'elemento soggettivo di questo fatto illecito ed inoltre alla controversia sull'inclusione o meno del terrorismo di Stato in una eventuale definizione. In ragione di ciò, a livello internazionale troviamo un numero non trascurabile di convenzioni che mirano a contrastare e reprimere il fenomeno e che hanno lo scopo di spingere gli Stati a raggiungere accordi per lo meno settoriali sul tema, data la manchevolezza. Questo ha portato sicuramente a progressi consistenti, ma allo stesso tempo ha inevitabilmente comportato una lacuna, la non qualificazione del terrorismo come crimine internazionale. Mentre in tempo di guerra il terrorismo viene disciplinato dalle Convenzioni di Ginevra sui conflitti armati, che ribadiscono una interdizione degli atti di terrorismo, in tempo di pace si fa riferimento ai soli trattati internazionali che disciplinano settori specifici. La carenza di una definizione generalmente condivisa potrebbe così portare ad una non punibilità di coloro responsabili internazionalmente per la commissione di illeciti.

L'esclusione del terrorismo dallo Statuto della Corte Penale Internazionale ha portato illustri giuristi all'interno della Comunità Internazionale ad interrogarsi su come poter reprimere il fenomeno in mancanza di una definizione generale condivisa dagli Stati. Il problema principale era quello di criminalizzare gli atti terroristici ma non come semplici delitti<sup>198</sup>, bisognava trovare un espediente in grado di punire coloro che commettevano atti terroristici in maniera coerente con la gravità dell'illecito commesso. Pertanto, si è riflettuto su una eventuale considerazione del terrorismo come sottocategoria di crimini già previsti dall'articolo 5 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Per quanto riguarda i crimini di guerra si distingue tra *specific war crime* e *non-specific war crime*. Nel primo caso sembrerebbe poco plausibile la loro persecuzione dal momento che l'articolo 8 dello Statuto, che riguarda i crimini di guerra, è silente al riguardo; anche nel caso della persecuzione come violazione delle leggi e dei costumi di guerra l'elenco è esaustivo. È possibile però ipotizzare che essi possano essere perseguiti come violazioni gravi non specifiche ex art.8 (2), lettera c ed e, purché incontrino gli elementi di una grave violazione ma questo potrebbe generare problemi di altro tipo. Tuttavia, la giurisprudenza a riguardo sembra prendere una posizione più ferrata e definire in alcuni casi gli atti terroristici come veri e propri crimini di guerra. Per quanto

---

<sup>198</sup> Riprendendo la distinzione proposta nel Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale del 2001 che distingueva i crimini internazionali dai delitti

riguarda invece i crimini contro l'umanità, nel caso in cui vengano soddisfatti i due requisiti richiesti dalla giurisdizione della CPI, ovvero *l'actus reus* e la *mens rea*, sarà semplice affermare che quei determinati atti possano essere considerati come una sottocategoria dei crimini contro l'umanità.

Questione dibattuta riguarda poi la responsabilità internazionale dello Stato nel caso di atti terroristici. Risulta necessario comprendere in questi casi quale sia il ruolo dello Stato nel compimento dell'illecito, se quindi la responsabilità sia di tipo diretto o di tipo indiretto. Attualmente non è ancora manifesto fino a dove si estenda l'ambito della responsabilità statale, in particolare nei casi in cui la condotta sia privata. Tuttavia, è previsto da varie convenzioni un obbligo di prevenzione dello Stato, di repressione di attività terroristiche e di estradizione o sottoposizione a procedimento penale per i soggetti accusati di terrorismo. Questo significa che nel caso in cui questi obblighi non venissero rispettati lo Stato sarebbe penalmente responsabile, anche se ovviamente sarà necessaria una valutazione attenta dei vari elementi non rispettati.

In relazione al fenomeno terroristico va inoltre considerato il ruolo dei finanziamenti, il quale ha assunto un peso sempre maggiore. Le organizzazioni terroristiche vengono infatti finanziate attraverso varie modalità che le permettono di poter portare avanti la propria attività. Una struttura finanziaria solida è indispensabile per l'esistenza dell'organizzazione stessa, i fondi vengono infatti utilizzati per coprire le varie spese, come quelle per il reclutamento, l'addestramento, il trasporto e le armi. Le modalità di finanziamento si distinguono in legittime e illegittime, le prime comprendono: i contributi dei simpatizzanti, i *front-stores* che esercitano attività transfrontaliere, donazioni da parte di musulmani benestanti ma anche in ragione di obblighi religiosi e attività ordinarie, come investimenti immobiliari, gestione da parte di terroristi di imprese legali e investimenti in borsa; le seconde vanno invece dalla criminalità in scala ridotta alla criminalità organizzata (es. traffico di droga, armi, esseri umani). La Comunità Internazionale al riguardo ha istituito degli strumenti idonei al contrasto del finanziamento del terrorismo che vanno dalle sanzioni economiche alle cosiddette *smart sanctions*, cioè delle sanzioni dirette a colpire direttamente gli autori degli illeciti. Esse partono dal presupposto della criticità delle sanzioni economiche, dal momento che esse colpiscono non solo il governo dello Stato ma anche la popolazione civile e gli Stati terzi che intrattengono relazioni commerciali con questo, colpiscono dunque anche i non responsabili. Le sanzioni intelligenti risolverebbero invece questo inconveniente, andando a colpire i veri responsabili attraverso sanzioni dirette a persone fisiche o giuridiche che si trovano in una *black list* redatta dal Comitato delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza.

Nonostante i grandi sforzi compiuti nel disciplinare il fenomeno terroristico, negli ultimi anni esso ha subito una trasformazione conseguente allo sviluppo tecnologico. Il terrorismo si è dovuto interfacciare con il mondo del cyber spazio ed ha deciso di instaurare con questo un vero rapporto grazie ai numerosi vantaggi che apporta. La rete ha permesso infatti alle organizzazioni terroristiche

di poter risparmiare sui costi e di poter espandere la propria attività in maniera efficace all'esterno del proprio territorio. Propaganda, addestramento, finanziamento e pianificazione hanno luogo proprio nello spazio cibernetico. Inoltre, grazie ad Internet i terroristi hanno iniziato a sperimentare i cosiddetti *cyber attacks*, cioè degli attacchi informatici volti a causare dei veri e propri danni materiali ed economici, ad esempio attraverso l'interruzione di sistemi di sicurezza, di comunicazione, di forniture, dei trasporti pubblici e degli impianti militari. In ragione di ciò la Comunità Internazionale ha dovuto ripensare gli strumenti già presenti per rispondere in maniera efficace al cambiamento del *modus operandi* di queste organizzazioni. Le riflessioni di illustri giuristi hanno portato ad una definizione dell'illiceità dei cyber attacchi considerandoli in alcuni casi come contrari al principio dell'uso della forza contenuto nell'articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite e al principio di non intervento. Ovviamente il compito è arduo dal momento che non esiste una definizione di terrorismo e di conseguenza di cyber terrorismo e perciò i vari casi necessiteranno di una analisi specifica, caso per caso. Per questo motivo risulta più agevole agire a livello regionale, per esempio l'Unione Europea ha deciso di approvare un regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online andando a imporre dei veri e propri obblighi degli hosting e delle responsabilità in capo agli Stati membri. La NATO, a sua volta, ha cercato di approvare una politica di difesa informatica, affermando come il diritto internazionale si applichi anche nel cyber spazio.

Affinché si possa arginare il terrorismo rimane auspicabile il raggiungimento di un accordo condiviso fra gli Stati dal momento che, come abbiamo visto, si tratta di un fenomeno dinamico, che si modella, cambiando forma in base alle opportunità che gli vengono offerte. La Comunità internazionale dovrebbe dare più spazio alle istanze presentate dai Paesi che subiscono in primo luogo le conseguenze derivanti dal terrorismo. Si dovrebbe ripartire dalla Draft Comprehensive Convention presentata dall'India e si dovrebbe trovare un compromesso che vada però nella direzione di un raggiungimento di un accordo. Purtroppo, come ogni fenomeno politico, anch'esso crea forti controversie tra gli Stati ma sicuramente l'orientamento generale trasmette speranza.

## BIBLIOGRAFIA

- Abrahms M., Beauchamp N., Mroszczyk J., *What Terrorist Leaders Want: A Content Analysis of Terrorist Propaganda Videos*, *Studies in Conflict & Terrorism*, pg. 899-916, 2017
- Ackerman B. A., *La Costituzione di emergenza: come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Prefazione a cura di A. Ferrara, 2005
- Akhgar, B., Staniforth A., F. Bosco, *Cyber crime and cyber terrorism investigator's handbook*, 1st edition, 2014
- Arnold R., *Research Handbook on International Law and Terrorism*, Chapter 19, 2020
- Baxter R.R., *A Special Look at the Concept of Terrorism*, *Akron Law Review* 7, 2015
- Becker T., *Terrorism and the State: Rethinking the Rules of State Responsibility*, pg. 258, 2006
- Bell R. E., *The Confiscation, Forfeiture and Disruption of Terrorist Finances*, *Journal of Money Laundering Control*, Vol.7, No. 2, 2003
- Bianchi A., *Enforcing International Law Norms Against Terrorism*, Gardella A., *The Fight Against the Financing of Terrorism between Judicial and Regulatory Cooperation*, 2004
- *Bin Laden's Money Takes Hidden Paths To Agents of Terror*, *Washington Post*, 2001
- Brussels Summit Communiqué issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council, par. 32, 2021
- Buchan R., *Cyber Attacks: Unlawful Uses of Force or Prohibited Interventions?*, 2012,
- *Carta delle Nazioni Unite*, 1945
- *Case Prosecutor v. Radovan Karadžić*, 2016
- *Case Prosecutor v. Stanislav Galić*, 2006
- *Caso Nicaragua-Stati Uniti*, ICJ Reports, parr. 109-115, 1986
- Cassese A., *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2006
- Chen T. M., *Cyberterrorism After Stuxnet*, *Strategic Studies Institute, US Army War College*, 2014
- *Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche*, 1961
- *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, 1950
- *Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo*, conclusa a New York il 15 dicembre 1997
- *Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo*, 1999

- Decisione Quadro 2002/584/GAI
- Di Vetta G., *Nuove Disposizioni Penali di Contrasto al Terrorismo. La Repressione del Circuito di Finanziamento*, 2017
- Donnari A., *Terroristi e Internet*, Centro militare Studi Strategici, 2004
- Dorothy E. D., *Cyber terrorism, Testimony before the Special Oversight Panel on Committee on Armed Services US House of Representatives*, 2000
- Erickson A., *The Islamic State has tunnels everywhere. It's making ISIS much harder to defeat*, 2017
- Financial Action Task Force on Money Laundering, *Report on Money Laundering Typologies*, Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, 2002-2003
- Freeman M., *Financing Terrorism: Case Studies*, 2016
- General Assembly, *Declaration On Principles Of International Law Friendly Relations And Co-Operation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations*, 1970
- General Assembly, *Draft comprehensive convention on international terrorism*, 2000
- General Assembly, *Resolution 51/210*, 1997
- General Assembly, *Resolution 66/178*, 2011
- General Assembly, *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, 2006
- Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Right, *Annual Report*, 2013
- *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*, 1949
- *Geneva Conventions*, art 3(1)
- *Il caso Tadic*, IT-94-1, par.117, 1999
- *International Convention Against the Taking of Hostages*, 1979
- *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997
- International Court of Justice, *Case Nicaragua v. USA*, par. 191, Judgment of 27 June 1986
- International Court of Justice, *Corfu Channel* (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)
- International Court of Justice, *Legality of the Treat or Use of Nuclear Weapon*, par. 39, Advisory Opinion of 8 July 1996
- International Court of Justice, *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, par. 166, 2007
- International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, *Tallinn Manual 2.0 On The International Law Applicable To Cyber Operations*, 2017

- Janczewski L.J., Colarik A.M., *Cyber Warfare and Cyber Terrorisme*, 2008.
- Kadir N.K., Judhariksawan, Maskun, *Terrorism and Cyberspace: A Phenomenon of Cyber-Terrorism as Transnational Crimes*, 2019
- Kimberley T., *Holding States Responsible for Terrorism before the International Court of Justice*, Journal of International Dispute Settlement, 2012
- Kimberley T., *State Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects*, 2011
- Kirsten K., *Deconstructing Terrorism as a War Crime: The Charles Taylor Case*, Journal of International Criminal Justice 11, no. 4, pg 813-834, 2013
- Lee R.S., *The international Criminal Court: The making of the Rome Statute*, 1999
- Legge 155/2005
- Levitt G., *Is Terrorism Worth Defining*, Ohio Northern University Law Review, Volume 13, p.97, 1986
- Magassing A. M., *Legal Analysis of Crime Terrorism and Counter Terrorism Strategy*, International Journal of Advanced Research (IJAR), 2017
- Much C., *The International Criminal Court (ICC) and Terrorism as an International Crime*, Michigan State Journal of International Law, vol. 14, no. 1, 2006
- Nagpal R., *Cyber Terrorism in the Context of Globalization*, II World Congress on Informatics and Law Madrid, Spain, 2002
- North Atlantic Treaty Organization, *NATO Policy on Cyber Defence*, 2016
- OECD, *Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors*, 2019
- Ogun M.N., Yurtsever S., Aslan A., Elburasi M., *Terrorist Use of Cyber Technology*, vol. 9, pp. 113-128, Iconat Special Issue 2021
- Papathanasaki M., Dimitriou G., Maglaras L., Vasileiou I., Janicke H., *From Cyber Terrorism to Cyber Peacekeeping: Are we there yet?*, 2020
- Parlamento Europeo e Consiglio, *Regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online*, art.3, 2021
- Pietrobon E., *Salfismo e whhabismo alla conquista del mondo*, Opinio Juris, 2018
- *Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale*, 2001
- Prosecutor v. George Rutaganda, ICTR, Case No. ICTR-96-3-T, para. 67, 1999
- Public Report of the Vice President's Task Force on Combating Terrorism, USA, 1986
- Report by UNICRI and UNCCT, *Algorithms and Terrorism: The Malicious Use of Artificial Intelligence for Terrorist Purposes*, 2021.

- *Report of the ad Hoc Committee on international terrorism, 28<sup>th</sup> Session, 1973*
- *Report of the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session 3, Official Records of the General Assembly, Thirty-first session, Supplement No. 10, 1976*
- *Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, 2018*
- *Report of the Secretary-General, Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy, (A/60/825),2006*
- *Rid T., Cyber War Will Not Take Place, Journal of Strategic Studies, 2012*
- *Romeu J., ¿Hacia Una Definición Jurídica de Terrorismo?, Política Exterior 20, no. 110, p. 182–186, 2006*
- *Ronzitti N., Diritto Internazionale, 2019*
- *Rychlak R.L., Czarnetzky J.M., How the International Criminal Court's Inability to Deal with Terrorism Is Leading to Calls for International Policing, Mississippi Law Journal, 2018*
- *Secretary General, Adoption Of Policy Of Pre-Emption Could Result In Proliferation Of Unilateral, Lawless Use Of Force, Secretary-General Tells General Assembly, 2003*
- *Security Council, Resolution 1267/1999*
- *Security Council, Resolution 1373/2001*
- *Security Council, Resolution 1566/2004*
- *Sentenza Corte EDU, Saadi c. Italia, 2008*
- *Serafini M., Dai videogiochi alla realtà virtuale. Così l'ISIS recluta i giovani, Corriere della Sera, 2016*
- *Statement by the President in his Address to the Nation, 11.09.2001*
- *Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, 1945*
- *Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, 2002*
- *Summary record of the 1581st meeting: 6th Committee, 30th session, 1975*
- *Tehrani P. M., Cyberterrorism: The Legal And Enforcement Issues, World Scientific Publishing Company, 2017*
- *U.N. Doc S/731, 47th Sess., 1992*
- *United Nations Human Rights Council, They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidi, 2016*
- *United Nations, Recueil des Traités : Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrit au répertoire au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, 2004*
- *UNODC, Questions les plus fréquemment posée sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme, 2009*
- *Vacca J.R., Online Terrorist Propaganda, Recruitment and Radicalization, 2020*

- Weimann G., *How Modern Terrorism Uses the Internet*, United States Institute of Peace, Special Report, 2004
- Weisser N. F., *The Effectiveness of the Global Combat against the Financing of Terrorism for Preventing Terrorist Activity*, 2013
- Zinchenko O., *Cyberattacks as a Tool of Destructive Influence of Cyberterrorism*, *International Journal of Science, Technology and Society*. Vol. 10, No. 2, pp. 23-26, 2022

## SITOGRAFIA

- [http://www.population-security.org/bush\\_report\\_on\\_terrorism/bush\\_report\\_on\\_terrorism.htm](http://www.population-security.org/bush_report_on_terrorism/bush_report_on_terrorism.htm) [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://digitallibrary.un.org/record/422477#record-files-collapse-header> [Ultimo accesso 17/01/2022]
- <https://digitallibrary.un.org/record/864167> [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/31/PDF/N0460231.pdf?OpenElement> [Ultimo accesso 26/01/2022]
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement> [Ultimo accesso 26/01/2022]
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/65/PDF/N9776165.pdf?OpenElement>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32002F0475> [Ultimo accesso 26/01/2022]
- <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/303/20130426/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2004-303-20130426-it-pdf-a.pdf> [ Ultimo accesso 26/01/2022]
- <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/303/20130426/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2004-303-20130426-it-pdf-a.pdf> [ultimo accesso 11/04/2022]
- [https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a\\_31\\_10.pdf](https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_31_10.pdf) [Ultimo accesso 19/01/2022]
- <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202194/v2194.pdf> [ultimo accesso 11/04/2022]

- [https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2\\_en.xml](https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/studies/page2_en.xml) [Ultimo accesso 26/01/2022]
- <https://www.ambasciatapalestina.com/loip/> [Ultimo accesso 17/01/2022]
- <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Publications/Annual%20Reports/Annual%20Report%202013.pdf> [Ultimo accesso 17/02/2022]
- <https://www.icj-cij.org/en/case/1> [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf> [Ultimo accesso 19/01/2022]
- [https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324\\_judgement.pdf](https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf) [Ultimo accesso 17/02/2022]
- <https://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf> [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://www.un.org/press/en/2003/sgsm8891.doc.htm> [Ultimo accesso 26/01/2022]
- [http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002\\_2003\\_ML\\_Typologies\\_ENG.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002_2003_ML_Typologies_ENG.pdf) [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/financing-terrorism> [ultimo accesso 11/04/2022]
- [www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf](http://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-and-terrorist-financing-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors.pdf). [ultimo accesso 11/04/2022]
- [https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/A\\_HRC\\_32\\_CRP.2\\_en.pdf](https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf) [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/14/the-islamic-state-has-tunnels-everywhere-its-making-them-much-harder-to-defeat/> [ultimo accesso 11/04/2022]
- <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267> [ultimo accesso 11/04/2022]
- [https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res\\_1373\\_english.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf) [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQELk8SCbp6EnQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1642052271609?e=1648648800&v=beta&t=zdX6d3yHrnAOPMSmGqYuAnvCrTZ4vQhFZcb1S8PEHWc> [Ultimo accesso 6/4/2022]
- [https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IIPeriodico\\_AnniPrecedenti/Documents/WWWTERRORNET - Terroristi e Internet.pdf](https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/IIPeriodico_AnniPrecedenti/Documents/WWWTERRORNET - Terroristi e Internet.pdf) [Ultimo accesso 6/4/2022]

- <https://www.perlego.com/book/853357/cyberterrorism-the-legal-and-enforcement-issues-pdf> [ultimo accesso 11/04/2022]
- <http://www.jstor.org/stable/resrep11324> [Ultimo accesso 6/4/2022]
- <http://dx.doi.org/10.1080/01402390.2011.608939> [Ultimo accesso 6/4/2022]
- [https://www.academia.edu/1847384/Cyber terrorism in the context of globalization](https://www.academia.edu/1847384/Cyber_terrorism_in_the_context_of_globalization) [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf> [Ultimo accesso 6/4/2022]
- <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf> [Ultimo accesso 6/4/2022]
- [https://edri.org/wp-content/uploads/2021/04/MEPs TERREG Letter EN.pdf](https://edri.org/wp-content/uploads/2021/04/MEPs_TERREG_Letter_EN.pdf) [ultimo accesso 11/04/2022]
- [https://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/60/288](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288) [Ultimo accesso 7/4/2022]
- <https://doi.org/10.1145/1122445.1122456> [ultimo accesso 11/04/2022]
- [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/pdf\\_2016\\_07/20160627\\_1607-factsheet-cyber-defence-en.pdf](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-cyber-defence-en.pdf) [ultimo accesso 11/04/2022]
- <https://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/05/12/dai-videogiochi-realta-virtuale-cosi-l-isis-recluta-giovani-52a49340-1862-11e6-a192-aa62c89d5ec1.shtml> [ultimo accesso 3/05/2022]

## SUMMARY

The aim of this work was to provide as complete a picture as possible of international terrorism. The last few years have been marked by numerous terrorist attacks and this has made the phenomenon increasingly topical. Especially because victims are random, usually attacks are directed at the civilian population or against the places most familiar to them, and this creates a climate of terror. Terrorist organizations' goal is commonly to send a message to the world and to the International Community itself, to be invincible and to try to subvert western values by destroying the public's sense of security. The hope of the terrorist is that the sense of terror these acts engender will induce the population to pressure political leaders toward a specific political end. That is why the attack on democracy and its values immediately prompted states to come up with a solution to repress the phenomenon. However, the difficulty of the fight against terrorism lies mainly in the inability of States to agree in a general definition of this phenomenon. The intention of this paper was to show that terrorism is an imminent danger and for this reason it is necessary to reach an agreement on the definition so that the phenomenon can be repressed according to its gravity.

In the first chapter we have analyzed in a general way the terrorist phenomenon from the point of view of international law. Firstly, we have investigated the reasons behind the lack of agreement on the definition. What we figured out was that there is a contradiction on the perception of terrorism, this means that, in some cases, it is not easy to distinguish between freedom fighters and terrorists. Moreover, at the base there is usually a strong ideology that makes the phenomenon even more complex to understand. Furthermore, it is also necessary to consider the lack of a consolidated legal opinion among States on what is the objective and subjective element of this specific illicit fact. Nevertheless, the longstanding disagreement between States concerns the inclusion of acts committed directed by the State, in particular through its own military and paramilitary personnel. Many States preferred to include in the definition only the so-called "State sponsored terrorism", those acts through which a State contributes to the commission of terrorist acts committed by private individuals. These reasons have not allowed an agreement until today, although there have been numerous conferences and working groups which have sought the agreement between States but have been unsuccessful. A major problem that arises from this is the impossibility of considering terrorism as an international crime. It is not indeed included in the exhaustive list that we find in article 5 of the Statute of the International Criminal Court. To repress the phenomenon, it is therefore necessary to contextualize it. Terrorist acts can be committed both in peacetime and in warfare and repression will be different. Indeed, while in peacetime the phenomenon will be condemned thanks to the presence of shared defining elements, mostly found in international sectoral instruments but that seem to cover the entirety of the acts as they occur

today; in wartime some acts of violence prohibited in situations of peace are legalized in situations of armed conflict. Nevertheless, the four Geneva Conventions of 1949 and the additional protocols of 1977 inhibit the use of violence against non-combatants, the taking of hostages and most of the atrocities that are usually committed by terrorists. Terrorist acts are prohibited in all these instruments, for this purpose it is therefore important to distinguish terrorist acts from legitimate attacks against fighters. But the crucial question is who are the fighters authorized to commit acts that have terrorist connotations.

In the second chapter, we focused our attention on the possible solutions for the repression and the fight against international terrorism, based on the assumption of the lack of a general definition. The hesitation over the inclusion of terrorist acts was mainly due to three reasons: the offence lacked a general definition; some terrorist acts were not considered serious enough to justify ICC prosecution, having regard to Article 5(1); there was concern that the inclusion of terrorism in the Statute might politicize the Court, which, it must be remembered, is independent. However, the exclusion from the jurisdiction of the ICC does not mean that terrorism can never be prosecuted before the Court. In fact, in certain circumstances, distinguished jurists have shown that terrorist acts can be considered as subcategories of the international crimes expressly listed in Article 5 of the Rome Statute. In our analysis we have studied the case where they are repressed as war crimes and the cases where they are considered as a subcategory of crimes against humanity. As regards the first, there is a distinction between specific war crime and non-specific war crime. In the first case, their persecution would seem implausible since Article 8 of the Statute, which deals with war crimes, is silent on the subject; even in the case of persecution as a violation of the laws and customs of war, the list is exhaustive. However, it is possible to assume that they can be prosecuted as non-specific serious violations under Article 8(2), letter c ed e, as long as they encounter the elements of a serious violation, but this could generate problems of another type. Nonetheless, the case law in this regard seems to take a more sophisticated position and, in some cases, define terrorist acts as fully-fledged war crimes. For example, in the judgment *Prosecutor v Karadžić (2000)*, Karadžić was charged for the commission of acts of violence whose primary purpose was to spread terror among the civilian population, illegal attacks against civilians and the taking of hostages. The spread of terror was carried out through sniper shootings and bombing. In fact, although Article 3 of the Statute does not explicitly refer to the crime of terrorism as such, the Court of Appeal has established that this crime meets the threshold requirements for war crimes and is therefore covered by Article 3 of the Statute. As regards crimes against humanity, during the Rome Conference some States supported the argument that international terrorism should be within the jurisdiction of the Court under the title of crimes against humanity, but many countries opposed it because they feared a politicization of the ICC. However, if we analyze the two elements required by the ICC for the consideration of an act

as a crime against humanity, that are *actus reus* and *mens rea*, we will see how some terrorist attacks, that took place a few years ago, satisfy both conditions. In the case Prosecutor v. George Rutuganda (1999) the Court highlighted that the *actus reus* can't be a random act; it needs to be inhuman in nature and character; it must be committed as part of a widespread or systematic attack, against members of the civilian population and for one or more discriminating reasons, namely national, political, ethnic, racial or religious. Instead, the psychological element concerns the author's knowledge of the act of the attack that is carried out on a widespread and systematic basis; this means to be aware that his acts go against humanitarian principles.

Afterwards, we have deepened our analysis asking us what are the cases in which a State can be declared responsible for terrorism. In fact, even governments can achieve acts of this type or can help terrorist organizations in their activities. The question of the attribution of international responsibility is relatively simple if the conduct is carried out by organs of the State or by a person or entity that is not a State organ but exercises a governmental authority according to the national legislation. The same applies if the authority, acting in this capacity, exceeds its competence or disregards instructions. Instead, it will be more difficult the attribution of the responsibility of the State in cases where the direct responsible are not state organs but private individuals or groups that have no formal relationship with the State. This means that the behaviour of apparently private individuals can in fact be sufficiently linked to the exercise of public functions. It is in fact possible that the behaviour of private individuals is carried out under the direction or control of a State, or it is recognized and adopted by a State as its own. In order to not incur indirect international responsibility, States have some obligations that they are required to respect, such as: due diligence obligation, obligation to prevent and obligation to extradite or prosecute those accused of terrorism.

A specific case has recently drawn the attention of the international legal community as one of the multiform aspects of the fight against international terrorism: the financing of terrorist groups. The increased focus on the prevention, as well as on the repression, of terrorist acts has inevitably led to the creation of legal instruments capable of eliminating terrorist financing, having regard also to its strategic role in depriving terrorist organizations of the funds needed to carry out their activities. It is essential a financial structure, in order to allow the organization to exist, that can cover various expenses, such as those relating to recruitment, training, transport and weapons. To give a more concrete example, before 11 September, Al-Qaeda trained more than 70,000 people and inevitably had to provide them with accommodation, food and training facilities. The methods of financing can be legitimate or illegitimate. With regard to the first, they include: contributions from sympathizers, front-stores that carry out cross-border activities, donations from wealthy Muslims but also because of religious obligations and ordinary activities, such as real estate investments, terrorist management of legal firms and stock market investments. Instead, with regard to the second,

they range from small-scale crime to organized crime (e.g., drug trafficking, arms trafficking, human beings). In this regard, the International Community has established appropriate instruments to combat the financing of terrorism, ranging from economic sanctions to so-called smart sanctions, that are sanctions aimed at directly targeting the perpetrators of the offences. It is based on the assumption that economic sanctions are critical since they affect not only the government of the State but also the civilian population and third countries that have trade relations with it, and thus also those who are not responsible. Smart sanctions would instead solve this problem, hitting the real perpetrators through sanctions directed at natural or legal persons who are on a blacklist drawn up by the Sanctions Committee of the Security Council.

Despite great efforts to regulate the terrorist phenomenon, in recent years it has undergone a transformation as a result of technological development. That is why the third chapter focuses its attention on the relationship between terrorism and cyber space. The digital network has, in fact, many advantages, it allows terrorist organizations to save costs and to be able to expand their activities effectively outside their territory. Propaganda, training, funding, and planning take place in cyberspace. Moreover, thanks to the Internet, terrorists have started to experiment the so-called cyber-attacks, that are computer attacks aimed at causing real material and economic damage, for example through the interruption of security systems, public transport and military installations. The goal of the last chapter was then to ask ourselves what is the real border between law and cyberspace. Indeed, some cases turn out to be particularly difficult to regulate, since this is a completely free space where everyone would seem to be able to do anything. Because of this, the International Community had to rethink the tools already present to respond effectively to the change in the modus operandi of these organizations. The reflections of eminent jurists have led to a definition of the lawlessness of cyber-attacks, considering them in some cases as contrary to the principle of the use of force contained in Article 2(4) of the United Nations Charter and to the principle of non-intervention. Obviously, the task is difficult since there is no definition of terrorism and consequently of cyber terrorism and therefore the various cases will need a specific analysis, case by case. For this reason, it is easier to act at regional level, for example, the European Union has decided to adopt a regulation on the fight against the spread of terrorist content online, imposing real hosting obligations and responsibilities for member states. NATO, in turn, has tried to approve a cyber defence policy, stating that international law also applies in cyber space.

In conclusion, in order to limit terrorism, it is desirable that a shared agreement will be reached between the Member States. Police cooperation and the exchange of information between Member States must be encouraged, and the fight against all forms of financing of terrorist networks must continue to be pursued so that it can be finally dismantled. The international community should give more space to the requests submitted by countries that suffer in the first place the consequences

of terrorism because they are the ones who know the phenomenon better. The position taken by many countries to add state terrorism within a future definition shows us how this nuance, considered useless and not inherent by many states, is current. Not accepting compromises such as the addition of indirect state sponsorship shows that a large part of terrorist crimes are carried out by states, which as such are not punished. Hence, only through dialogue and cooperation the terrorist phenomenon will be truly repressed, taking into account also its evolution which has aggravated pre-existing problems.

## RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato, desidero menzionare tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso di crescita, senza le quali questo lavoro di tesi non esisterebbe.

Ringrazio il Professor Pustorino e la Dottoressa Milo per avermi guidato e supportato nella fase più importante del mio percorso accademico. Grazie per la vostra infinità disponibilità e tempestività.

Una menzione speciale va a quel 14 Luglio del 2016 che mi ha stravolto la vita, ma che mi ha dato modo di studiare il terrorismo in maniera più approfondita. In onore a tutte le vittime che oggi, a differenza di me, non possono raccontare quanto successo.

Alla mia famiglia. Ai miei genitori che mi hanno permesso di portare a termine questo percorso. Grazie per avermi sostenuto in ogni mia scelta, spero che questo elaborato possa ripagare tutti i sacrifici che da sempre fate per me. Ringrazio mio padre per avermi trasmesso la passione per le questioni internazionali, senza una figura come lui probabilmente non avrei capito quali fossero i miei interessi. Ringrazio mia madre che mi ha sempre dato l'aiuto e la forza che mi serviva, grazie per avermi ascoltata e sopportata in questi tre anni, se sono la persona che sono, lo devo principalmente a te. A mio fratello Gianluca che è l'opposto di me ma che so che ci sarà per sempre. A nonna Rosa che è sempre stata fiera di me. Ad Ale, sappi che mi prenderò sempre cura di te.

A Matteo, il mio ragazzo, il mio migliore amico, la mia spalla su cui piangere, che c'è sempre stato nei momenti di difficoltà, che mi ha sostenuto e mi ha sempre fatta sentire in grado di fare qualsiasi cosa. Grazie per aver ascoltato i miei sfoghi, grazie per tutti i momenti di spensieratezza e per aver creduto in me fin da subito. Senza di te non avrei affrontato questi anni con serenità.

Sarebbero troppe le persone da citare e perciò ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto, ai vecchi amici e ai nuovi arrivati che fin da subito mi sono stati vicini. Vi voglio bene.

Una dedica speciale va a nonno Rocco che aspettava tanto questo momento ma che purtroppo è andato via prima che si avverasse. Avrei tanto voluto condividere questo importante traguardo della mia vita con te, vederti piangere di gioia per la soddisfazione. Ti porto sempre nel mio cuore e spero che da lassù sarai fiero della persona che sono diventata. Questa tesi è per te.